

Indice

IL REGOLAMENTO BRUXELLES II-TER E LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

INTRODUZIONE 1

CAPITOLO I 4

1.1. IL FENOMENO DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI	4
1.2. LA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1980 COME STRUMENTO DI TUTELA INTERNAZIONALE.....	6
1.2.1. LA REGOLA DELL'IMMEDIATO RITORNO DEL MINORE	8
1.2.2. LE ECCEZIONI ALL'IMMEDIATO RITORNO	10
1.3. DALLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1980 AL REGOLAMENTO BRUXELLES II-TER. 13	
1.3.1. LA NOZIONE DI RESIDENZA ABITUALE NEL REGOLAMENTO BRUXELLES II-TER.....	16
1.3.2. LE DEROGHE AL CRITERIO DI COLLEGAMENTO DELLA RESIDENZA ABITUALE.....	19
1.3.3. LE ULTERIORI IPOTESI DI ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE ..	23
1.4. LA RIFUSIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 2003/2201 - BRUXELLES II-BIS	27
1.4.1. LE PRINCIPALI INNOVAZIONI DI BRUXELLES II-TER NEI PROCEDIMENTI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI	29

CAPITOLO II..... 43

LA RESIDENZA ABITUALE NELLA GIURISPRUDENZA RECENTE: ANALISI DELLA SENTENZA N. 12035/2025, CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I 43

2.1. FATTI DI CAUSA E DECISIONE DEL GIUDICE DI MERITO	43
2.2. LE QUESTIONI GIURIDICHE POSTE DAL CASO CONCRETO	45
2.2.1. L'INDIVIDUAZIONE DELLA RESIDENZA ABITUALE COME NODO CENTRALE DELLA CONTROVERSIA.....	46
2.2.2. IL DIRITTO DI CUSTODIA E IL SUO EFFETTIVO ESERCIZIO NEI PROCEDIMENTI DI RITORNO DEL MINORE.....	51
2.2.3. IL DIRITTO DEL MINORE AD ESSERE ASCOLTATO	54

2.2.4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA PRONUNCIA IN ESAME	56
CONCLUSIONI	58
BIBLIOGRAFIA	60
GIURISPRUDENZA	62
NORMATIVA	63

INTRODUZIONE

IL PRINCIPIO DEL *BEST INTERESTS OF THE CHILD* QUALE CRITERIO GUIDA DELL'INTERO SISTEMA DI TUTELA DEL MINORE

L'argomento centrale della presente trattazione è la sottrazione internazionale di minori, fenomeno che si colloca nell'ambito del diritto di famiglia e si manifesta attraverso il trasferimento, mancato rientro o trattenimento illecito del minore da parte di uno dei genitori¹.

Il fenomeno della sottrazione internazionale di minori ha subito, a partire dal XX secolo, un forte incremento, quale risultato del crescente numero di famiglie transnazionali e della facilità di circolazione a livello europeo e globale.²

L'incremento della mobilità dei cittadini all'interno dell'Unione europea ha infatti determinato una crescente diffusione di nuclei familiari con elementi di internazionalità e ciò ha posto esigenze di tutela sempre più complesse.

La disciplina della sottrazione internazionale di minori si fonda principalmente su due strumenti normativi, la Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e, nell'ambito dell'Unione europea, il Regolamento (UE) 2019/1111, noto come Bruxelles II-ter, il quale integra e rafforza il sistema convenzionale nei rapporti tra gli Stati membri.

Quest'ultimo disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale caratterizzate da elementi di internazionalità.

Il Regolamento si fonda sul principio del *best interests of the child*, quale criterio guida nell'adozione di ogni decisione che lo riguardi.

L'attenzione alla tutela del minore emerge già chiaramente nel considerando del Regolamento, in particolare, il considerando n.2 valorizza il diritto del minore ad essere

¹ D. DANIELI, *I diritti dei minori nei casi di sottrazione internazionale: esigenze di tutela dei diritti fondamentali nel nuovo regolamento Bruxelles II ter*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, pp. 643 ss.

² *Ibidem*.

ascoltato nell'ambito dei procedimenti in cui è coinvolto, riconoscendogli un ruolo attivo nelle decisioni.³

L'intervento dell'Unione europea nella materia trova il proprio fondamento nell'articolo 81 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, che attribuisce all'Unione competenza in materia di cooperazione giudiziaria civile con implicazioni transnazionali. In particolare al paragrafo 3 l'articolo 81 TFUE prevede, per il diritto di famiglia, una procedura legislativa speciale caratterizzata dall'unanimità del Consiglio e dalla mera consultazione del Parlamento europeo, a conferma della particolare sensibilità della materia.⁴

In questo quadro, pur permanendo la competenza esclusiva degli Stati membri nella regolazione sostanziale dei rapporti familiari, il diritto dell'Unione europea esercita un'influenza significativa, seppur indiretta, incidendo sui profili processuali e sul coordinamento tra gli ordinamenti nazionali.

Il Regolamento (UE) 2019/1111 e la Convenzione dell'Aja del 1980 operano in modo complementare, l'obiettivo perseguito è il ripristino della situazione precedente alla sottrazione, attraverso il meccanismo del rientro immediato del minore e la tutela effettiva dei diritti di affidamento e di visita.⁵

In tale contesto assume particolare rilievo il principio cosiddetto del “*best interests of the child*”⁶ – superiore interesse del minore, alla base dell'intera tutela internazionale dei diritti del fanciullo, che rappresenta il criterio di riferimento per l'interpretazione e l'applicazione delle norme in materia.

Tale principio impone di valutare ogni decisione tenendo conto delle specifiche esigenze del minore coinvolto⁷.

Il riconoscimento del minore come soggetto titolare di diritti propri e non mero oggetto di protezione è il frutto di un'evoluzione normativa; la Dichiarazione di Ginevra del 1924 e la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 hanno posto le basi di una tutela

³ Regolamento (UE) 2019/1111, considerando n. 2.

⁴ Art. 81, par. 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

⁵ Art. 1, Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

⁶ Nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, si ha la prima testimonianza in ambito internazionale dei “best interest of the child”. M. Distefano, *Interesse superiore del minore e sottrazione internazionale di minori*, 2012, Padova, CEDAM

⁷ Art. 3, Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1989, in vigore dal 2 settembre 1990.

internazionale del minore, tuttavia, è con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 che tale tutela assume carattere vincolante per gli Stati firmatari, come emerge dal suo preambolo.⁸

Meritevole di attenzione è l'articolo 3 della Convenzione del 1989 il quale stabilisce che il superiore interesse del minore deve costituire il principale parametro di riferimento in tutte le decisioni che lo riguardano⁹, e trova riscontro in numerose altre disposizioni della Convenzione in cui opera come criterio guida.¹⁰

La ratio del principio del *best interests of the child* è la particolare condizione di vulnerabilità del minore, determinata dal grado di maturità psichica e fisica, che incide sulla capacità di compiere autonomamente scelte concernenti i propri interessi.¹¹

Nel sistema così delineato il principio del *best interests of the child* opera come criterio guida, non solo sul piano sostanziale ma anche nella determinazione delle regole di competenza giurisdizionale, in particolare nel ruolo centrale della residenza abituale del minore.

Alla luce di tali considerazioni, la presente trattazione si propone di analizzare la sottrazione internazionale di minori nel diritto dell'Unione europea, con particolare attenzione al regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II-ter) ed alla nozione di residenza abituale come criterio centrale del sistema.

Nel primo capitolo verrà ricostruito il quadro normativo di riferimento, soffermandosi in particolare sul coordinamento tra la Convenzione dell'Aja del 1980 e il regolamento Bruxelles II-ter, nonché sui profili relativi alla competenza giurisdizionale e alla centralità della residenza abituale del minore.

Nel secondo capitolo, invece, l'analisi si concentrerà sulla sentenza della Corte di cassazione, Sez. I, n. 12035/2025, con l'obiettivo di esaminare il ragionamento della Corte in tema di residenza abituale del minore e di metterlo in relazione con i principi normativi richiamati nel primo capitolo.

⁸ Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo, 1924; Dichiarazione dei diritti del fanciullo, Assemblea generale delle Nazioni Unite, 20 novembre 1959; Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1989, in vigore dal 2 settembre 1990.

⁹ Art. 3, Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1989, in vigore dal 2 settembre 1990.

¹⁰ Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989

¹¹ P. Ronfani, *L'interesse del minore nella cultura giuridica e nella pratica, Studi Urbinati, B- scienze umani e sociali*, 2021 pp. 678 ss.

CAPITOLO I

1.1. IL FENOMENO DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

La sottrazione internazionale di minori, spesso indicata con l'espressione *legal kidnapping*, rappresenta un fenomeno giuridico e sociale di crescente rilevanza, favorito dalla progressiva mobilità internazionale delle persone e dalla crescente diffusione di nuclei familiari transnazionali.¹²

Il fenomeno si realizza mediante il trasferimento illecito del minore da uno Stato ad un altro oppure attraverso il mancato rientro nello Stato della sua residenza abituale, a seguito di un trasferimento originariamente lecito ed in violazione dei diritti di custodia esercitati da uno dei genitori o altro soggetto titolare della responsabilità genitoriale.¹³

Il fenomeno si manifesta con maggior frequenza in contesti familiari conflittuali, nello specifico in situazioni di separazioni o divorzi ma può concretizzarsi tanto nell'ambito delle coppie composte da genitori della medesima nazionalità, quanto in contesti familiari caratterizzati da elementi di transnazionalità.¹⁴

Essa comporta rilevanti conseguenze sul piano personale e relazionale del minore, che possono incidere negativamente sul suo equilibrio e sviluppo.

In questi casi il minore, infatti, viene improvvisamente allontanato dal proprio ambiente familiare, sociale e culturale, a ciò si aggiunge la compromissione del rapporto con il genitore rimasto nello Stato di residenza abituale, nonché la necessità per il minore di adattarsi ad un ambiente, una lingua ed un contesto sociale completamente nuovi.¹⁵

¹² D. Danieli, *I diritti dei minori nei casi di sottrazione internazionale: esigenze di tutela dei diritti fondamentali nel nuovo regolamento Bruxelles II-ter*, in riv. Ordine internazionale e diritti umani, 2020, pp. 643 ss.

¹³ L. Marini, *la sottrazione di minore nell'ordinamento internazionale*, in La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, a cura di A. Beghè Loreti, pp. 137 ss.; v. anche A. Pagotto, *sottrazione internazionale di minori*, in *trattato di famiglia*, vol. 4 diritto penale e famiglia, seconda edizione, a cura di S. Riondato, pp. 677ss.

¹⁴ M. Tafà, *Il fenomeno della sottrazione internazionale del minore: risultati di una ricerca*, in Minori giustizia, Il trimestre, Milano, Franco Angeli, 2009.

¹⁵ Ibidem.

Si tratta di situazioni particolarmente complesse, che richiedono un bilanciamento tra l'esigenza di garantire il rapido ritorno del minore nello Stato di residenza abituale e la necessità di assicurare una tutela concreta del suo superiore interesse.

La sottrazione si inserisce nel più ampio panorama della responsabilità genitoriale, comprensiva dei diritti di custodia e di visita.¹⁶

Nello specifico la condotta sottrattiva si inserisce nel quadro della violazione dei diritti di custodia,¹⁷ i quali comprendono i diritti relativi alla cura del minore, ricomprendendo anche il diritto di determinarne il luogo di residenza.¹⁸

I diritti di visita invece consistono nel diritto di mantenere relazioni personali con il minore secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti,¹⁹ risulta evidente come il trasferimento illecito del minore incida anche su questi diritti in capo al soggetto che rimane nello Stato di residenza del minore.

In caso di violazione di un diritto di custodia l'obiettivo è il ripristino della situazione preesistente mediante il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, alla luce della normativa internazionale ed europea.

La complessità del fenomeno ha richiesto un approccio multidisciplinare, coinvolgendo profili di diritto internazionale, di diritto dell'Unione europea e tutela dei diritti fondamentali.

In questo contesto, con l'obiettivo di garantire una tutela concreta, efficace ed uniforme è stata adottata nel 1980 la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione

¹⁶ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 1.

¹⁷ Convenzione dell'Aja 1980, Preambolo e art. 1; Cass. Civ. sez. I, 7 luglio 2008, n. 18614, in *Giurisprudenza Italiana*, dicembre 2008, pp. 2695 ss; v. anche B. Lena, *trasferimento all'estero del figlio, mancato consenso del genitore non affidatario e sottrazione internazionale di minore*, in *Famiglia e diritto*, 2/2006, pp. 207 ss.

¹⁸ L. Marini, *la sottrazione di minore nell'ordinamento internazionale*, in *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo*, a cura di A. Beghè Loreti, pp. 152 ss

¹⁹ *Ibidem*.

internazionale di minori²⁰, successivamente integrata dal Regolamento Bruxelles II-ter,²¹ nell'ambito dell'Unione europea.

Questi due strumenti offrono il quadro normativo di riferimento e riflettono l'evoluzione del pensiero giuridico e sociale nei confronti della posizione del minore nei conflitti familiari.

Si tratta di strumenti nati dall'esigenza di evitare l'applicazione di norme interne a procedure nazionali che non sempre apporterebbero una reale tutela e disincentivare il fenomeno del cosiddetto *forum shopping*.

La sottrazione può infatti essere finalizzata a portare il figlio nello Stato in cui il genitore che la mette in atto è convinto di poter ottenere una decisione più favorevole sul diritto di visita o custodia.²²

1.2. LA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1980 COME STRUMENTO DI TUTELA INTERNAZIONALE

La Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori rappresenta il principale strumento internazionale in materia.

Il suo obiettivo è garantire procedure rapide ed efficaci volte al ritorno immediato del minore nello Stato di residenza abituale e al ripristino dello status quo ante alterato dal trasferimento o trattenimento illecito.²³

²⁰ La Convenzione del 1980 è un trattato internazionale adottato dalla Conferenza di diritto privato internazionale dell'Aja, un'organizzazione internazionale permanente volta alla progressiva unificazione delle norme di diritto internazionale privato mediante la cooperazione giudiziaria e amministrativa tra gli Stati.

²¹ Regolamento (UE) 2019/1111 – Bruxelles II-ter, rifusione del Regolamento (CE) 2003/2201 – Bruxelles II-bis.

²² A. Pagotto, *Sottrazione internazionale di minori*, in Trattato di diritto di famiglia, seconda edizione, vol. 4, Diritto penale della famiglia, p. 683.

²³ Convenzione dell'Aja 1980, Preambolo e art. 1; Cass. Civ. sez. I, 7 luglio 2008, n. 18614, in *Giurisprudenza Italiana*, dicembre 2008, pp. 2695 ss; v. anche B. Lena, *trasferimento all'estero del figlio, mancato consenso del genitore non affidatario e sottrazione internazionale di minore*, in Famiglia e diritto, 2/2006, pp. 207 ss.; A. Pagotto, *Sottrazione internazionale di minori*, in Trattato di diritto di famiglia, vol. 4 diritto penale della famiglia, pp. 690 ss;

La ratio sottesa è quella di superare la posizione nazionalistica degli stati in favore di una tutela effettiva del minore.²⁴

Il presupposto del meccanismo di ritorno è individuato dall'articolo 3 della Convenzione, il quale qualifica come illecito il trasferimento o il mancato rientro del minore avvenuto in violazione dei diritti di custodia, purché tali diritti siano attribuiti in base alla legge dello Stato di residenza abituale del minore ed effettivamente esercitati al momento della sottrazione.

Ai fini della configurabilità dell'illecito, la Convenzione richiede dunque non solo la violazione del diritto di custodia, ma anche l'effettività del suo esercizio e la sussistenza del titolo giuridico su cui esso si fonda secondo l'ordinamento dello Stato di residenza abituale del minore.

Solo in presenza di tali presupposti il trasferimento o il mancato ritorno assumono carattere illecito e legittimano l'attivazione del meccanismo di ritorno immediato previsto dalla Convenzione.²⁵

La Convenzione del 1980 si distingue da altri strumenti internazionali poiché prevede un meccanismo autonomo di ritorno del minore, che prescinde dall'esistenza di una decisione preventiva in materia di affidamento.²⁶

In tal senso, l'articolo 19 della Convenzione chiarisce che la decisione sul ritorno del minore non implica alcuna pronuncia sul merito dei diritti di custodia.

Il procedimento previsto dalla Convenzione è, infatti, finalizzato esclusivamente a garantire il rientro del minore nello Stato di residenza abituale, lasciando alle autorità competenti ogni valutazione successiva in ordine all'affidamento e alla sua collocazione. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza italiana, affermando che “il giudizio sulla domanda di rientro non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione del minore”.²⁷

²⁴ A. Pagotto, *Sottrazione internazionale di minori*, in Trattato di diritto di famiglia, seconda edizione, vol 4, Diritto penale della famiglia, p. 684.

²⁵ Cass., ord. 30 giugno 2021, n. 18602, in Riv. dir. int. priv. proc., 2022, pp. 986 ss.; v. anche L. Marini, *la sottrazione di minore nell'ordinamento internazionale*, in La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, a cura di A. Beghè Loreti, pp.155 ss.

²⁶ R. Martino, *Provvedimenti urgenti di protezione del minore e giurisdizione italiana*, in Famiglia e diritto, 4/2001, p. 383 ss.

²⁷ Cass. Civ. sez. I, 11 novembre 2019, n. 29063, in Rivista del diritto di famiglia e delle successioni, 2020 n. 1 p. 37.

1.2.1. LA REGOLA DELL'IMMEDIATO RITORNO DEL MINORE

In caso di sottrazione, ai sensi del suddetto articolo 3, ed a seguito della proposizione della domanda di ritorno e del suo accoglimento da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità giudiziaria ed amministrativa adita sono tenute a disporre il ritorno immediato del minore.²⁸

Si tratta di un termine volto ad evitare che il decorso del tempo possa consolidare la situazione derivante dalla condotta illecita, consentendo al genitore autore della sottrazione di trarre vantaggio dall'illecita condotta.²⁹

Sul piano operativo la Convenzione stabilisce che l'istanza per il rientro del minore può essere proposta, alternativamente all'Autorità centrale della residenza abituale del minore stesso o a quella di ogni altro Stato contraente in cui il minore si trovi.³⁰

Una volta localizzato il minore, l'autorità competente promuove preliminarmente una soluzione amichevole della controversia.

Qualora tale tentativo non abbia esito positivo, viene instaurato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria competente ai fini del rientro del minore.³¹

Il meccanismo delineato dalla Convenzione è caratterizzato da esigenze di particolare celerità, in quanto il rientro immediato del minore rappresenta lo strumento principale per neutralizzare gli effetti pregiudizievoli della sottrazione.

L'articolo 12 al secondo comma disciplina, inoltre, l'ipotesi in cui sia decorso il termine di un anno dal trasferimento o trattenimento illecito, prevedendo che l'autorità adita possa comunque disporre il ritorno, salvo che emergano elementi idonei a dimostrare l'integrazione del minore nel nuovo ambiente.³²

In tali circostanze, assume rilievo non soltanto il grado di integrazione del minore nel nuovo contesto, ma anche la valutazione dell'eventuale pregiudizio che potrebbe derivare dal rientro nello Stato di residenza abituale.

²⁸ Convenzione dell'Aja 1980, art. 12.

²⁹ M. C. Baruffi, *La sottrazione internazionale di minori: un fenomeno ancora troppo frequente*, in *Famiglia e diritto* 5/2022, pp. 472 ss.

³⁰ A. Pagotto, *Sottrazione internazionale di minori*, in *Trattato di diritto di famiglia*, vol. 4 diritto penale della famiglia, seconda edizione, pp. 698 ss.

³¹ A. Beghè Loreti, *la tutela internazionale dei diritti del fanciullo*, pp. 42 ss.

³² F. Astiggiano, *Presupposti applicativi della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori*, in *riv. Famiglia e diritto*, 8-9/2010, pp. 814 ss.

La scadenza del termine annuale non comporta, pertanto, la decadenza dal diritto di proporre la domanda di ritorno.

Ai fini della valutazione dell'integrazione del minore nel nuovo ambiente, il momento rilevante è generalmente individuato nel momento della decisione sul ritorno.

In tale ambito, la prova dell'avvenuta integrazione nel nuovo Paese richiede un accertamento rigoroso, fondato non solo su elementi materiali ma anche sulla integrazione affettiva, familiare e sociale del minore.³³

Ulteriore questione interpretativa, relativa all'articolo 12 secondo comma, riguarda la sussistenza di un potere discrezionale dell'autorità giurisdizionale di ordinare il ritorno del minore anche in presenza delle due condizioni richieste dall'articolo: il decorso del termine e l'accertamento dell'avvenuta integrazione del minore nel nuovo ambiente.

Sul punto si sono sviluppati differenti orientamenti.

Parte della giurisprudenza ha ritenuto configurabile tale potere sulla base della stessa formulazione dell'articolo, al fine di coordinare la disposizione con il sistema delle eccezioni³⁴ previste dalla Convenzione.

Altri orientamenti hanno invece individuato il fondamento del potere discrezionale in capo alle autorità nell'articolo 18 della Convenzione³⁵, interpretato estensivamente, il quale consente all'autorità giurisdizionale di disporre comunque il ritorno del minore.

La prima interpretazione sembra incompatibile con l'articolo oggetto di analisi che attribuisce rilievo all'avvenuta integrazione del minore decorso il termine annuale; la seconda, invece, finirebbe per ampliare eccessivamente l'ambito di applicazione dell'articolo 18.

Tale approccio è stato oggetto di rilievi critici poiché rischia di compromettere la tutela del superiore interesse del minore nei casi in cui l'ordine di ritorno venisse disposto nonostante il consolidamento del minore nel nuovo ambiente.³⁶

³³ M. C. Baruffi, *La sottrazione internazionale di minori: un fenomeno ancora troppo frequente*, in *Famiglia e diritto* 5/2022, pp. 472 ss.

³⁴ Par. 1.2.3, Le eccezioni all'immediato ritorno.

³⁵ Convenzione dell'Aja 1980, art. 18 "le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'Autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento."

³⁶ M. C. Baruffi, *La sottrazione internazionale di minori: un fenomeno ancora troppo frequente*, in *Famiglia e diritto* 5/2022, p. 475.

1.2.2. LE ECCEZIONI ALL'IMMEDIATO RITORNO

Il procedimento di rientro può concludersi con l'accoglimento della richiesta oppure con il rigetto della domanda nei casi tassativamente previsti dalla Convenzione.³⁷

La Convenzione, infatti, prevede eccezioni al ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, che rispondono all'esigenza di bilanciare l'obiettivo generale del rientro immediato del minore con la necessità di tutelare, nel caso concreto, il suo interesse superiore.³⁸

Nello specifico, il rientro può essere negato qualora la persona, istituzione o ente che si oppone dimostri che il soggetto richiedente non esercitava effettivamente il diritto di custodia al momento del trasferimento.³⁹

Come precedentemente osservato la Convenzione qualifica come illecito il trasferimento o trattenimento del minore solo quando esso avvenga in violazione dei diritti di custodia, pertanto nei casi in cui tali diritti non siano stati effettivamente esercitati, la condotta non assume carattere illecito.

In tali ipotesi, spetta all'autore della sottrazione dimostrare il mancato esercizio, in concreto, dei doveri di cura e custodia da parte dell'altro genitore.⁴⁰

Ulteriore ipotesi ricorre quando il genitore richiedente abbia prestato consenso al trasferimento o abbia successivamente accettato il mancato rientro del minore.⁴¹

In questi casi il consenso deve essere chiaro, univoco e provato in maniera convincente, al fine di evitare che un comportamento consensuale possa, a seguito di un mutamento di atteggiamento, avvantaggiarsi delle disposizioni della Convenzione.⁴²

³⁷ Convenzione dell'Aja 1980. Art. 13.

³⁸ S. De Santi, *sottrazione internazionale di minori e rischio per la loro incolumità*, in riv. il corriere giuridico, 4/2012.

³⁹ Convenzione dell'Aja 1980, art. 13 lett. A); v. anche A. Pagotto, *Sottrazione internazionale di minori*, in trattato di diritto di famiglia, vol. 4 diritto penale della famiglia, seconda edizione, pp. 704 ss.

⁴⁰ G. Sciacaluga, F. Maoli, *I procedimenti in materia di sottrazione internazionale di minori con i paesi firmatari*, in La sottrazione di minori, 2019 pp. 91-92.

⁴¹ Convenzione dell'Aja 1980, art. 13 lett. A).

⁴² M. C. Baruffi, *La sottrazione internazionale di minori: un fenomeno ancora troppo frequente*, in Famiglia e diritto, 5/2012, pp. 472 ss.

È inoltre prevista la possibilità di rifiutare il ritorno del minore qualora sussista un grave rischio che il rientro lo esponga a pericoli fisici o psichici, oppure venga a trovarsi in una situazione intollerabile.⁴³

Si tratta della cosiddetta *grave risk exception*, prevista dall'articolo 13 lettera b) della Convenzione, la quale, nella prassi, può prestarsi ad applicazioni estensive, data la mancata specificazione puntuale della nozione di grave rischio.⁴⁴

Sul punto è intervenuta una Commissione speciale elaborando linee guida volte ad un'applicazione uniforme e restrittiva di tale eccezione.⁴⁵

In particolare la Commissione ha chiarito che il pregiudizio deve riguardare direttamente il minore e che il rischio debba essere *grave*, tale da determinare una situazione intollerabile per il minore.

Dal momento che il soggetto tutelato in questa procedura è esclusivamente il minore, sarebbe irrilevante se il "grave rischio" riguardasse un altro soggetto, la Commissione si è però espressa in relazione ai casi in cui è la madre a subire violenza domestica.

In questi casi è inevitabile che questa ricada, quantomeno sul piano psicologico, sul minore, richiedendo quindi un attento accertamento.⁴⁶

⁴³ Convenzione dell'Aja 1980, art. 13 lett. B); v. anche C. Honorati, *il ritorno del minore sottratto e il rischio grave di pregiudizio ai sensi dell'art. 13 par. 1 lett. B della Convenzione dell'Aja del 1980*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale 4/2020.

⁴⁴ Corte EDU, Grande Camera, 6 luglio 2010, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, ric. n. 41615/07; v. anche Corte EDU, Grande Camera, 26 novembre 2013, *X c. Lettonia*, ric. n. 27853/09; "si rileva l'estrema delicatezza della deroga ivi prevista, che se mal gestita, potrebbe vanificare l'efficacia della Convenzione. Per tal motivo i vari paesi concordano nel ritenere che la norma a carattere eccezionale vada interpretata restrittivamente"; Ord. Cass. Civ. n.4222/2021, "il giudice debba attenersi ad un criterio di rigorosa interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro", non potendo, "dar peso al mero trauma psicologico o alla semplice sofferenza morale per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva"; v. anche A. Pagotto, *Sottrazione internazionale di minori*, in trattato di diritto di famiglia, vol. 4 diritto penale della famiglia, seconda edizione, p. 708.

⁴⁵ *Guide to Good Practice under the 1980 Hague Child Abduction Convention*, marzo 2020, che ha sostituito la *Draft Guide to Good Practice on Article 13 of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil aspects of International Child Abduction*, novembre 2017.

⁴⁶ *Guide to Good Practice*, par. 33, sottolinea come l'articolo non chieda "che il minore sia la vittima diretta o primaria se vi sono prove sufficienti del fatto che, a causa di un rischio di pericolo nei confronti del genitore responsabile della sottrazione, sussista un fondato rischio per il minore."

La valutazione del rischio deve quindi essere effettuata caso per caso, alla luce delle specifiche circostanze concrete e in chiave prospettica, tenendo conto della situazione in cui vivrebbe il minore a seguito del ritorno nello Stato di residenza abituale.⁴⁷

Questo aspetto si ricollega all'articolo 20 della Convenzione, il quale consente alle autorità adite di rifiutare il ritorno del minore qualora risulti incompatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto relativi alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Si tratta di una clausola di salvaguardia eccezionale, applicabile nei casi in cui il ritorno del minore comporterebbe una grave compromissione dei valori fondamentali tutelati dallo Stato.⁴⁸

L'applicazione di queste eccezioni richiede un attento accertamento da parte dell'autorità giurisdizionale, chiamata a bilanciare l'esigenza del ritorno del minore con la tutela dei suoi diritti fondamentali, alla luce del suo superiore interesse.

L'autorità giurisdizionale dovrà dunque porre attenzione alle misure di protezione predisposte nello Stato di residenza abituale, non essendo pertanto necessaria un'analisi complessa e fattuale della situazione del minore, la quale verrà svolta in luogo del procedimento di affidamento.⁴⁹

Ulteriore eccezione è rappresentata dalla possibilità per il minore di opporsi al rientro, purché abbia raggiunto un'età e un grado di maturità tali da rendere opportuno tenere conto della sua opinione.⁵⁰

Tale previsione, tuttavia, non impone automaticamente al giudice di conformarsi alla volontà espressa, consente solo di valutarne, caso per caso, l'opportunità.⁵¹

Ciò in quanto il rifiuto a rientrare nello Stato di residenza abituale precedente alla sottrazione manifestato dal minore può essere per il giudice un elemento di prova

⁴⁷ *Guide to Good Practice*.

⁴⁸ A. Pagotto, *Sottrazione internazionale di minori*, in Trattato di diritto di famiglia, vol. 4 diritto penale della famiglia, pp. 707 ss.

⁴⁹ M.C. Baruffi, *La sottrazione internazionale di minori: un fenomeno ancora troppo frequente*, in Famiglia e diritto, 5/2012, p. 477.

⁵⁰ Articolo 13 c. 2 Convenzione dell'Aja 1980; F. Astiggiano, *presupposti applicativi della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori*, in Famiglia e diritto, 8-9/2012, pp. 818 ss.

⁵¹ L'effettiva partecipazione del minore al procedimento è stata elevata al rango di diritto fondamentale di partecipazione a tutte le procedure che lo riguardano, art. 12 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 (CRC).

dell'esistenza di un rischio di grave pregiudizio che potrebbe giustificare il rigetto della domanda di rientro.

Nonostante il diritto del minore ad essere ascoltato trovi fondamento nella tutela dei diritti fondamentali la sua attuazione è soggetta alle legislazioni nazionali.

Sono infatti gli ordinamenti interni a disciplinare le modalità con le quali l'opinione del minore viene rappresentata dinanzi all'autorità competente, nonché le forme della sua partecipazione al procedimento.

Ne consegue una significativa disuguaglianza delle prassi applicative nei diversi ordinamenti.⁵²

Le eccezioni previste dall'articolo 13 assumono particolare rilevanza nel contesto dell'Unione europea, in quanto incidono sul coordinamento tra la Convenzione e il sistema di cooperazione giudiziaria europeo disciplinato, nella materia in esame, dal Regolamento Bruxelles II-ter.

1.3. DALLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1980 AL REGOLAMENTO BRUXELLES II-TER

La Convenzione ha consolidato un sistema di regole riconosciute a livello globale, stabilendo principi uniformi per affrontare i casi di sottrazione internazionale di minori, tuttavia sono state evidenziate alcune criticità.

In particolare legate alla disomogeneità delle prassi tra gli Stati, all'ampia discrezionalità nell'interpretazione delle eccezioni al ritorno e ai tempi non sempre rapidi dei procedimenti.⁵³

La necessità di garantire maggiore uniformità interpretativa e rapidità nelle procedure di ritorno ha progressivamente favorito lo sviluppo di forme di cooperazione sempre più avanzate tra gli Stati.

⁵² M. C. Baruffi, *La sottrazione internazionale di minori: un fenomeno ancora troppo frequente*, in *Famiglia e diritto*, 5/2012, p.478 ss, "Ciò spiega anche i differenti dati statistici a livello nazionale riguardanti i casi in cui l'autorità competente ha rifiutato di disporre il ritorno del minore sulla base dell'ascolto dello stesso."

⁵³ A. Pagotto, *Sottrazione internazionale di minori*, in *trattato di diritto di famiglia*, vol. 4 diritto penale della famiglia, pp. 727 ss; v. anche L. Marini, *la sottrazione di minore nell'ordinamento internazionale*, in *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo*, a cura di A. Beghè Loreti, pp. 160 ss.

In questo contesto si colloca l'intervento dell'Unione europea, realizzatosi inizialmente con il Regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II-bis) e successivamente con il Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II-ter).⁵⁴

Si tratta di strumenti diretti a integrare il sistema di tutela previsto a livello internazionale, fondati sulla cooperazione tra gli Stati membri e sul principio della reciproca fiducia, con l'obiettivo di assicurare una disciplina uniforme e coordinata e una protezione più efficace del minore.⁵⁵

Sistema destinato a coordinarsi con la disciplina convenzionale e, per gli aspetti regolati dal diritto dell'Unione, a prevalere nei rapporti intraeuropei.⁵⁶

Il Regolamento (UE) 2019/1111, c.d. Bruxelles II-ter⁵⁷, disciplina la competenza giurisdizionale e la circolazione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.⁵⁸

Pur essendo trattate frequentemente in modo congiunto, le due materie sono autonome. Il Regolamento si occupa nello specifico della sottrazione internazionale di minori, all'interno della disciplina relativa alla responsabilità genitoriale, al capo III, dettando

⁵⁴ Essendo un Regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dell'Unione europea, ad esclusione della Danimarca, che non ha aderito al Trattato di Amsterdam in materia di cooperazione giudiziaria civile, a partire dal 1° agosto 2022, senza necessità di atti di recepimento.

⁵⁵ Regolamento Bruxelles II-ter considerando n.3

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ Regolamento 2019/1111 – Bruxelles II-ter, *Regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni*.

⁵⁸ Regolamento 2019/1111 – Bruxelles II-ter, considerando n.2, “*Il presente regolamento stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento internazionale. Facilita la circolazione nell'Unione delle decisioni, nonché degli atti pubblici e di taluni accordi, stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in altri Stati membri.*” Considerando n.5, “*L'ambito di applicazione del presente regolamento riguarda le «materie civili», che comprendono i procedimenti giudiziari civili e le decisioni che ne derivano, come pure gli atti pubblici e taluni accordi extragiudiziali in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Inoltre, la nozione di «materie civili» dovrebbe applicarsi alle domande, ai provvedimenti o alle decisioni nonché agli atti pubblici e a taluni accordi extragiudiziali concernenti il ritorno di un minore ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e in conformità dell'articolo 19 di tale Convenzione, non sono procedimenti di merito in materia di responsabilità genitoriale, ma sono strettamente collegati ad essa e sono oggetto di talune disposizioni del presente regolamento.*”

disposizioni finalizzate alla cooperazione tra gli Stati membri, definendo i compiti delle varie autorità e organizzandone il dialogo.

Esso integra la Convenzione dell'Aja del 1980 attraverso un sistema di norme diretto a contrastare efficacemente la sottrazione internazionale e a garantire una più rapida ed efficace tutela del minore all'interno dell'Unione europea.⁵⁹

Risulta particolarmente innovativa la previsione da parte del regolamento di meccanismi di prevenzione al fenomeno della sottrazione.

L'articolo 27 consente, infatti, alle autorità centrali di intervenire preventivamente in situazioni potenzialmente idonee a sfociare in una sottrazione internazionale, attraverso l'adozione di misure provvisorie in qualsiasi fase del procedimento.⁶⁰

Tali misure sono finalizzate ad assicurare il mantenimento dei contatti tra il minore e la persona che ne chiede il ritorno, nonché a predisporre forme di protezione in vista del rientro del minore nello Stato di residenza abituale, al fine di ridurre i rischi connessi alla cosiddetta *grave risk exception*, purché ciò non comporti un ritardo del procedimento.⁶¹

Il Regolamento Bruxelles II-ter rappresenta un passo significativo nello sviluppo del processo di integrazione giudiziaria europea attraverso il rafforzamento della cooperazione tra le autorità giurisdizionali e amministrative e contribuendo alla costruzione di un sistema di giustizia maggiormente orientato alla protezione dei minori coinvolti nelle controversie transfrontaliere.⁶²

Il sistema delineato da Bruxelles II-ter si fonda sul principio della reciproca fiducia tra gli Stati membri, in virtù del quale le decisioni emesse in uno Stato membro sono, in linea di principio, riconosciute negli altri Stati membri senza necessità di ricorrere a procedimenti intermedi di riconoscimento.⁶³

⁵⁹ P. Franzina, *Introduzione al diritto internazionale privato*, Giappichelli, seconda edizione, p.144.

⁶⁰ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 27.

⁶¹ P. Franzina, *Introduzione al diritto internazionale privato*; v. anche F. Maoli, *sottrazione internazionale di minorenni e reciproca fiducia tra gli Stati dell'UE: recenti orientamenti e questioni aperte*, in *Famiglia e diritto*, 11/2024

⁶² F. Maoli, *Sottrazioni internazionali di minorenni e reciproca fiducia tra gli Stati dell'UE: recenti orientamenti e questioni aperte* in *riv. Famiglia e diritto*, 11/2024, pp. 1059 ss.

⁶³ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 30; Corte di Giustizia, 22 dicembre 2010, *Aguirre Zarraga*, C-491/10, in materia di riconoscimento automatico delle decisioni.

Affermando così un “principio operante per tutte le decisioni comprese nell’ambito di applicazione del regolamento”⁶⁴

La Convenzione dell’Aja del 1980 ed il Regolamento Bruxelles II-ter hanno contribuito a creare un quadro volto a facilitare il rientro del minore mettendo al centro i suoi diritti fondamentali al fine di garantirne il superiore interesse.

1.3.1. LA NOZIONE DI RESIDENZA ABITUALE NEL REGOLAMENTO BRUXELLES II-TER

Nell’ambito della responsabilità genitoriale il regolamento delinea un sistema di competenza giurisdizionale autonomo, costruito attorno all’esigenza di garantire una tutela effettiva del superiore interesse del minore.

Gli articoli dal 7 all’11 istituiscono un sistema di norme sulla competenza che fissano i criteri in base ai quali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale.

Tali norme stabiliscono unicamente l’attribuzione della competenza tra gli Stati membri e non designano l’autorità giurisdizionale competente all’interno di un determinato Stato membro, in quanto tale questione è disciplinata dal diritto nazionale.⁶⁵

La Convenzione del 1980 e il Regolamento individuano nella residenza abituale il principale criterio di collegamento ai fini della competenza giurisdizionale, senza tuttavia fornirne una definizione normativa.⁶⁶

L’assenza di una definizione espressa risponde alla volontà di mantenere la nozione sufficientemente elastica, consentendone un’applicazione coerente con le circostanze concrete del caso.⁶⁷

Per tale ragione la giurisprudenza della Corte di giustizia ha progressivamente elaborato i criteri necessari alla sua individuazione, chiarendo innanzitutto che la residenza abituale

⁶⁴ P. Franzina, *Introduzione al diritto internazionale privato*, p. 322.

⁶⁵ Guida pratica all’applicazione del regolamento Bruxelles II-ter, elaborata dalla Commissione europea e dalla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, reperibile sul sito www.ec.europa.eu.

⁶⁶ E. Terrizzi, *diritto internazionale privato e protezione dei minori: riflessioni a margine della riforma della volontaria giurisdizione*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 1/2024.

⁶⁷ F. Mosconi, C. Campiglio, *diritto internazionale privato e processuale*, p.233, “del concetto di residenza abituale si privilegia la dimensione fattuale, apparentemente idonea a favorire l’attività dell’interprete”

integra un concetto autonomo, il cui significato non può essere ricavato attraverso il rinvio alle definizioni previste dagli ordinamenti nazionali.⁶⁸

Si tratta dunque di un concetto fattuale, necessariamente diverso dalla residenza anagrafica, che risulta dai pubblici registri, come confermato dalla giurisprudenza.⁶⁹

In linea generale l'accertamento sulla residenza abituale si fonda sulla combinazione di un elemento oggettivo, rappresentato dalla presenza fisica in un dato luogo, e un elemento soggettivo, inteso come l'intenzione del soggetto di fissare stabilmente in quel luogo la residenza abituale.⁷⁰

Di conseguenza nel caso di minori l'accertamento della residenza abituale presenta, logicamente, profili di particolare complessità, quindi "fatti salvi i casi in cui il minore disponga di una compiuta capacità di discernimento" sarà necessario porre maggiore attenzione all'intenzione dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.⁷¹

La centralità della residenza abituale del minore risponde all'esigenza di garantire che le decisioni siano adottate dall'autorità giurisdizionale territorialmente più vicina al contesto di vita del minore e, quindi presumibilmente, maggiormente idonea a valutarne concretamente l'interesse superiore, alla luce del criterio di prossimità tra il minore e l'autorità giurisdizionale competente.

Alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, la residenza abituale del minore può essere individuata nel luogo in cui svolge in modo continuativo la sua vita personale e familiare.⁷²

Nel 2009 la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla nozione con specifico riferimento alla responsabilità genitoriale, interpretando la residenza abituale come il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare.⁷³

In tal senso la CGUE ha stabilito che occorre prendere in considerazione la durata, la regolarità, le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasferimento

⁶⁸ Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II-ter.

⁶⁹ Cass. Sez. un. 17 febbraio 2010, n.3680, ord., e 25 giugno 2010, n. 15328 ord.

⁷⁰ E. Terrizzi, *diritto internazionale privato e protezione dei minori: riflessioni a margine della riforma della volontarietà giurisdizionale*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 1/2024.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ Corte di Giustizia, 2 aprile 2009, C-523/07.

della famiglia, nonché la cittadinanza del minore, le condizioni della frequenza scolastica, le conoscenze linguistiche e le relazioni familiari e sociali del minore in detto Stato.⁷⁴

La Corte inoltre si è espressa sulla necessità di un requisito minimo, quello della presenza fisica, il minore non può avere residenza abituale in uno Stato in cui non è mai stato.

Tale situazione può verificarsi quando la madre concepisce e cresce il bambino in uno Stato diverso da quello di residenza della coppia, in questi casi non assume alcun rilievo la residenza d'intenzione della coppia.

Sul punto la Corte si è espressa nel 2018, precisando che la presenza fisica del minore in uno Stato membro costituisce un presupposto necessario ai fini dell'individuazione della residenza abituale, non potendo essere riconosciuta in uno Stato membro nel quale il minore non abbia mai soggiornato.⁷⁵

Con il caso HR la Corte di giustizia è stata nuovamente interpellata in relazione alla durata della permanenza ai fini della determinazione della “stabilità e abitualità” della residenza.⁷⁶

Nello specifico la Corte ha chiarito che non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del centro degli interessi del minore, i soggiorni effettuati in uno Stato membro con mero carattere di occasionalità, dovendosi ritenere prevalenti le circostanze oggettive e geografiche dalle quali è possibile accertare che il minore abbia residenza abituale in un altro Stato membro.⁷⁷

La Corte ha ritenuto inoltre necessaria una maggiore analisi sul ruolo dell'ambiente sociale e/o familiare del minore nei casi che riguardano minori di pochi mesi.

In tale circostanza ha chiarito che dovrà attribuirsi maggiore rilievo all'ambiente familiare e/o sociale della persona che si prende cura di lui, tenendo conto, in particolare, di ulteriori fattori, come le origini geografiche o familiari del neonato.⁷⁸

⁷⁴ Ibidem.

⁷⁵ F. Mosconi, C. Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. 1, parte generale e obbligazioni, undicesima edizione, p. 234.; Corte di Giustizia, 8 giugno 2018, C-111/17 e Corte di Giustizia 17 ottobre 2018, C-393/18.

⁷⁶ E. Terrizzi, *Diritto internazionale privato e protezione dei minori: riflessioni a margine della riforma della volontarietà giurisdizionale*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 1/2024.

⁷⁷ Corte di Giustizia, 28 giugno 2018, C-512/17.

⁷⁸ Corte di Giustizia, 3 aprile 2009, C-523/07.

L'accertamento della residenza abituale di un minore in tenera età di conseguenza muove inevitabilmente dall'analisi sull'integrazione della persona da cui dipende.⁷⁹

Come inizialmente accennato la centralità della residenza abituale assume ulteriormente rilievo quale criterio di collegamento ai fini dell'individuazione della competenza giurisdizionale.

Ai sensi del Regolamento la competenza deve essere determinata con riferimento alla residenza abituale del minore esistente nel momento in cui l'autorità giurisdizionale è adita.

Ne consegue che eventuali successivi mutamenti intervenuti nel corso del procedimento non incidono sulla competenza già radicata, secondo il principio della *perpetuatio iurisdictionis*.⁸⁰

Del resto come evidenziato dalla giurisprudenza precedentemente presa in considerazione non ogni trasferimento implica un mutamento della residenza, è necessario che la presenza del minore nel nuovo Stato assuma carattere stabile e "si segnali all'esterno come la più socialmente significativa."⁸¹

Dall'elaborazione giurisprudenziale emerge quindi un approccio funzionale della residenza abituale, caratterizzato da un elevato grado di flessibilità ed orientato ad assicurare decisioni coerenti con il concreto interesse del minore, quale principio alla base dell'intera disciplina della responsabilità genitoriale.⁸²

1.3.2. LE DEROGHE AL CRITERIO DI COLLEGAMENTO DELLA RESIDENZA ABITUALE

Nel Regolamento a fronte del foro generale della residenza abituale vengono codificati due casi derogatori, per cui la modifica della residenza abituale del minore non determina automaticamente il trasferimento della competenza giurisdizionale.

⁷⁹ Corte di Giustizia, 22 dicembre 2010, C-497/10.

⁸⁰ P. Franzina, *Introduzione al diritto internazionale privato e processuale*, p. 136.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² E. Terrizzi, *Diritto internazionale privato e protezione dei minori: riflessioni a margine della riforma della volontarietà giurisdizionale*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 1/2024.

Si tratta di ipotesi nelle quali opera la cosiddetta ultrattività di competenza giurisdizionale, previste rispettivamente dagli articoli 8 e 9 del Regolamento, in materia di diritto di visita e di trasferimento illecito del minore.⁸³

Ai sensi dell'articolo 2 n.10 del Regolamento il diritto di visita ricomprende il diritto di condurre il minore in un paese diverso da quello della residenza abituale per un periodo limitato, su base consensuale o giudiziale, che ne stabilisce la liceità.⁸⁴

Ciò comporta un trasferimento lecito della residenza abituale del minore nel corso della visita stessa ed è qui che trova applicazione l'ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita.

Ai sensi dell'articolo 8 in caso di lecito trasferimento della residenza abituale la competenza permane, in deroga all'articolo 7, per un periodo di tre mesi dal trasferimento. Ciò è previsto al fine di evitare una rilocalizzazione della residenza abituale unicamente finalizzata a presentare una nuova domanda sul diritto di visita in uno Stato in cui il genitore conta di poter ottenere un trattamento più favorevole.

Secondo la CGUE il termine di tre mesi decorre dal giorno successivo a quello del trasferimento effettivo del minore.

La Corte di Cassazione invece, valorizzando i principi del giusto processo e del contraddittorio ha ritenuto che il termine inizi a decorrere dalla comunicazione all'altro genitore dell'avvenuto mutamento della residenza del minore.⁸⁵

Tale statuizione incontra quindi un limite temporale, in quanto il giudice potrà essere adito entro il termine di tre mesi dal trasferimento del minore nel nuovo Stato ed incontra un ulteriore limite relativo all'oggetto del giudizio, il quale potrà riguardare solo la modifica di una precedente decisione sul diritto di visita resa nello Stato membro dove il minore risiedeva abitualmente.⁸⁶

⁸³ Bruxelles II-ter, artt. 8 e 9.

⁸⁴ Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II-ter.

⁸⁵ V.M.L. Serra, *Sulla competenza giurisdizionale in caso di violazione degli accordi di separazione fra coniugi di diversa nazionalità*, in riv. Famiglia e diritto, 12/2010; Corte di Giustizia, 27 aprile 2023, C-372/22.

⁸⁶ I. Queirolo, *La sottrazione internazionale di minori tra disciplina europea ed internazionale*, in I. Queirolo, A. M. Benedetti, L. Carpaneto, *La tutela dei soggetti deboli tra diritto internazionale, dell'Unione europea e diritto interno*, p. 464.; L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, *La "famiglia in movimento" nello spazio europeo di libertà e giustizia*, pp. 216-217; in riferimento al secondo limite, la disposizione comunque non impedisce al titolare della responsabilità genitoriale, trasferitosi insieme al minore di adire

La proroga di competenza prevista dall'articolo 8 non trova inoltre applicazione qualora il titolare del diritto di visita accetti la competenza dell'autorità giurisdizionale del nuovo Stato membro, configurandosi come una rinuncia alla proroga stessa.

Pertanto se il titolare del diritto di visita partecipa a un procedimento dinanzi a un giudice nel "nuovo" Stato membro senza contestarne la competenza, l'articolo 8 non si applica e l'autorità giurisdizionale del nuovo Stato membro esercita la competenza ai sensi dell'articolo 7.⁸⁷

È infine richiesto, affinché il titolare del diritto di visita possa beneficiare dell'ultrattività della competenza, che conservi la propria residenza nello Stato membro di origine.⁸⁸

Il secondo caso di ultrattività della competenza è rappresentato dalle ipotesi di trasferimento illecito o mancato ritorno, come configurato nel capitolo precedente.⁸⁹

L'articolo 9 del Regolamento garantisce che l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro in cui il minore aveva residenza abituale prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno conservi la competenza a decidere nel merito.⁹⁰

La competenza può essere trasferita alle autorità giurisdizionali del nuovo Stato membro solo se vengono soddisfatte specifiche condizioni da interpretare in modo restrittivo.⁹¹

La disposizione si pone l'obiettivo di bilanciare il principio di prossimità con l'esigenza di impedire che il soggetto autore della sottrazione possa beneficiare dei vantaggi conseguenti al suo comportamento illecito.⁹²

La prima ipotesi presa in considerazione dall'articolo 9 subordina il trasferimento della competenza alle autorità giurisdizionali del nuovo Stato membro all'acquisizione della

nel periodo dei tre mesi, l'autorità giurisdizionale del nuovo Stato di residenza abituale per proporre domande su altri aspetti della responsabilità genitoriale. Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II-ter.

⁸⁷ Guida pratica all'applicazione del Regolamento Bruxelles II-ter.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 9.

⁹⁰ *Ibidem*; v. anche Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II-ter.

⁹¹ Regolamento Bruxelles II-ter, considerando n.22; v. anche Corte di Giustizia, 1° luglio 2010, C-211/10; L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, *La "famiglia in movimento" nello spazio europeo di libertà e giustizia*, p. 238.

⁹² R. Caro Gandara, *La giurisprudenza comunitaria rafforza il ruolo dello stato di origine*, in *Giurisprudenza italiana*, 2/2012, p.292.

residenza abituale nel suddetto Stato ed all'accettazione da parte di tutti i titolari del diritto di affidamento del trasferimento o trattenimento.⁹³

La seconda ipotesi richiede invece la sussistenza, innanzitutto, di tre condizioni, che il minore abbia acquisito la residenza abituale, che vi abbia soggiornato almeno un anno dal momento in cui il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza del luogo in cui il minore si trova e che il minore risulti integrato nel nuovo ambiente sociale e familiare.

In tale ipotesi, la disposizione richiede inoltre la sussistenza di uno tra i cinque ulteriori requisiti alternativi enunciati, che unitamente alle tre condizioni sopra indicate, consentono il trasferimento della competenza all'autorità giurisdizionale dello Stato membro della nuova residenza abituale del minore.⁹⁴

Alle due ipotesi previste dall'articolo 9 si aggiunge quella in cui la competenza giurisdizionale dello Stato membro di rifugio sia stata accettata o concordata tra le parti, ai sensi dell'articolo 10.⁹⁵

Tale disposizione risponde all'esigenza di favorire la composizione amichevole delle controversie.⁹⁶

⁹³ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 9 lett. a; v. anche I. Queirolo, *La sottrazione internazionale di minori tra disciplina europea ed internazionale*, in I. Queirolo, A. M. Benedetti, L. Carpaneto, *La tutela dei soggetti deboli nel diritto internazionale, dell'Unione europea e diritto interno*.

⁹⁴ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 9 lett. b); v. anche Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II-ter, *"va ricordato che, in questo contesto, la CGUE ha precisato che la condizione deve essere interpretata in senso restrittivo e la decisione deve essere definitiva. Una decisione che concede un provvedimento provvisorio o cautelare non soddisfa quindi questa condizione e non può dare luogo al trasferimento della competenza alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quali il minore è stato condotto"*, Corte di Giustizia, 1° luglio 2010, C-211/10.

⁹⁵ Guida pratica all'applicazione del Regolamento Bruxelles II-ter, *"la scelta del foro ai sensi dell'articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 10 del regolamento Bruxelles II-ter non viola l'articolo 16 della Convenzione in quanto si basa sull'accordo reciproco delle parti ed è nell'interesse della mediazione*.

⁹⁶ Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II-ter; v. anche L. Carpaneto, *La ricerca di una (nuova) sintesi tra superiore interesse del minore "in astratto" e "in concreto" nella riforma del regolamento Bruxelles II-bis*, in riv. di diritto internazionale privato e processuale 4/2018, *"il raggiungimento di un accordo in punti di giurisdizione (...) è sintomatico di una riduzione della litigiosità, risultando particolarmente importante nelle controversie che coinvolgono i minori."*

Le deroghe esaminate dimostrano la centralità del superiore interesse del minore nel sistema del Regolamento, consentendo di adeguare il criterio di collegamento alle caratteristiche del caso concreto.

1.3.3. LE ULTERIORI IPOTESI DI ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Il quadro della competenza giurisdizionale è integrato da ulteriori ipotesi di attribuzione, fondate sulla scelta del foro e sul criterio residuale di competenza.

L'articolo 10 del Regolamento consente, in deroga al criterio generale della residenza abituale, la scelta convenzionale del foro dinanzi alla quale dirimere la controversia, seppur subordinata a stringenti condizioni.

È innanzitutto necessario che lo Stato membro la cui autorità giurisdizionale viene designata presenti un legame sostanziale con il minore.⁹⁷

Legame che può desumersi da tre criteri di collegamento espressamente previsti, che tuttavia non assumono carattere esclusivo potendo rilevare anche ulteriori elementi di connessione.⁹⁸

Nello specifico possono essere scelte le autorità dello Stato membro nel quale almeno uno dei due titolari della responsabilità genitoriale risiede abitualmente, quelle dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore oppure quelle dello Stato di cui il minore è cittadino.⁹⁹

Il primo criterio consente inoltre di concentrare in un medesimo paese il contenzioso sulla responsabilità genitoriale e quello eventuale sul rapporto matrimoniale tra i genitori.¹⁰⁰

⁹⁷ Si tratta di un'innovazione rispetto al regolamento precedente, Bruxelles II-bis, in cui le parti potevano "investire della cognizione della lite i giudici di qualsiasi Stato, anche non connesso in nessun modo alla controversia", in P. Franzina, *Introduzione al diritto internazionale privato*.

⁹⁸ S. Marino, *La portata della proroga del foro nelle controversie sulla responsabilità genitoriale*, in riv. di diritto internazionale privato e processuale, 2/2015, chiarisce inoltre che gli elementi di collegamento "devono essere particolarmente forti e dovrebbero essere numerosi, univoci e concordanti."

⁹⁹ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 10, par. 1, lett. a; P. Franzina, *Introduzione al diritto privato*.

¹⁰⁰ Ibidem.

Il Regolamento richiede poi che tutte le parti abbiano accettato¹⁰¹ o liberamente convenuto in via preventiva la competenza giurisdizionale sulla quale si fonda l'accordo.¹⁰²

Gli effetti dell'accordo differiscono a seconda della modalità con cui viene concluso.

In particolare, solo la scelta compiuta in corso di causa attribuisce al giudice designato competenza esclusiva, mentre l'accordo preventivo si limita a rendere competente il foro scelto, senza escludere la competenza di altre autorità eventualmente competenti ad altro titolo.

La competenza del giudice scelto cessa con la conclusione del procedimento instaurato dinanzi a lui.

Per gli eventuali procedimenti successivi tornano pertanto ad operare i criteri ordinari di competenza previsti dal Regolamento, salvo che le parti abbiano espressamente convenuto di estendere l'efficacia dell'accordo anche ai procedimenti successivi.¹⁰³

Il considerando 23 chiarisce inoltre che l'accordo sulla scelta del foro può essere concluso da tutti i soggetti titolari della responsabilità genitoriale, tuttavia, l'individuazione delle parti del procedimento costituisce una questione preliminare rimessa al diritto nazionale dell'autorità adita.¹⁰⁴

Grava inoltre sull'autorità giurisdizionale designata l'obbligo di informare le parti del loro diritto a non accettare la competenza, così da garantire una manifestazione della volontà libera e consapevole.¹⁰⁵

Ulteriore condizione per la scelta del foro in materia di responsabilità genitoriale richiede che l'esercizio della competenza risponda al superiore interesse del minore valutato caso per caso al fine di non ledere in alcun modo tale interesse.¹⁰⁶

¹⁰¹ Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II-ter, "L'accettazione della competenza nel corso del procedimento è una novità introdotta dal regolamento in esame, precedente il termine ultimo per la proroga della competenza era individuato nella data di deposito della domanda giudiziale presso il Tribunale scelto; v. anche Corte di Giustizia, 12 novembre 2014, C-656/13;

¹⁰² Regolamento Bruxelles II-ter, art. 10, par. 1, lett. b.

¹⁰³ P. Franzina, *Introduzione al diritto internazionale privato*.

¹⁰⁴ Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II-ter; Corte di Giustizia 31 maggio 2018, C-335/2017; Corte di Giustizia, 19 aprile 2018, C-565/16.

¹⁰⁵ Regolamento Bruxelles II-ter, considerando n. 23.

¹⁰⁶ Corte di Giustizia, 12 novembre 2014, C-656/13; v. anche F. Falconi, *Il trasferimento di competenza nell'interesse del minore alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia*.

In quest'ottica deve essere ulteriormente dimostrato che lo svolgimento del giudizio nel foro scelto dalle parti non privi il minore delle garanzie previste dall'articolo 7, pur non trattandosi di una valutazione comparativa tra fori concorrenti, ma di una verifica esclusivamente orientata alla tutela del superiore interesse del minore.¹⁰⁷

Qualora invece risulti impossibile stabilire la residenza abituale del minore e non intervenga una scelta delle parti ai sensi dell'articolo 10, il regolamento prevede una soluzione sussidiaria, consentendo al giudice dello Stato membro in cui si trova il minore di emanare decisioni in materia di responsabilità genitoriale.¹⁰⁸

Tale disposizione trova applicazione esclusivamente nelle situazioni in cui sia impossibile individuare il luogo di residenza del minore e nelle specifiche ipotesi di minori sfollati o rifugiati "a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale".¹⁰⁹

La ratio alla base di questa previsione è diretta a "garantire una sorta di *forum necessitatis* in favore di minori sfollati e, conseguentemente, l'adozione di misure che ne garantiscano la protezione."¹¹⁰

Il regolamento contempla un'ulteriore ipotesi residuale destinata ad operare quando nessuno dei criteri di competenza precedentemente esposti consente di individuare un'autorità giudiziaria competente.

Nello specifico tale ipotesi permette ad un'autorità giurisdizionale di dichiararsi competente a decidere le controversie sulla responsabilità genitoriale sulla base della normativa in vigore nel proprio ordinamento interno.¹¹¹

¹⁰⁷ P. Franzina, *Introduzione al diritto internazionale privato*.

¹⁰⁸ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 11; v. anche guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II-ter.

¹⁰⁹ F. Asteggiano, *Sottrazione internazionale di minori, residenza abituale, trasferimento temporaneo all'estero*, in riv. Famiglia e diritto, 10/2009; v. anche guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II-ter.

¹¹⁰ L. Carpaneto, *La protezione dei bambini provenienti dall'Ucraina attraverso gli strumenti di diritto internazionale privato*, al sito web: <https://www.sidiblog.org/2022/09/01/la-protezione-dei-bambini-provenienti-dallucraina-attraverso-gli-strumenti-di-diritto-internazionale-privato/>

¹¹¹ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 14; v. anche considerando 29 nella parte in cui specifica che il riferimento alla legge nazionale include gli accordi internazionali conclusi da detto Stato.

L'obiettivo di tale norma è di ampliare l'operatività della disciplina dell'Unione europea, facendo sì che tutte le volte in cui non sia possibile designare come competente un giudice europeo, trovino applicazione i titoli di giurisdizione individuati nei singoli ordinamenti. Nell'ordinamento italiano, il rinvio ai criteri di giurisdizione interni porta all'applicazione dell'articolo 37 della legge n. 218/1995 in materia di filiazione, che riconosce la competenza dei giudici italiani anche nei casi in cui uno dei genitori o il minore siano cittadini italiani o residenti in Italia.¹¹²

Sul punto la Corte di giustizia ha chiarito che in assenza di criteri di competenza fondati sul Regolamento, l'autorità giurisdizionale adita può applicare le norme nazionali, anche qualora il convenuto sia cittadino di un altro Stato membro.¹¹³

È chiaro come anche questa disposizione e la sua stessa interpretazione giurisprudenziale si basino sul principio del superiore interesse del minore, quale fondamento dell'intero sistema in esame.

Il sistema prevede, infine, che tutti i titoli selezionati dal legislatore europeo possano essere derogati, in via eccezionale, sulla base di una valutazione in capo al giudice adito, laddove questo ritenga che il tribunale di un altro Stato membro sia maggiormente adeguato a trattare il caso.

Nel Regolamento troviamo, infatti, due articoli, relativi rispettivamente al trasferimento di competenza avviato da un'autorità giurisdizionale che intende trasferire la propria competenza ed al trasferimento di competenza su richiesta di un'autorità giurisdizionale che intenda ottenere la competenza.¹¹⁴

Ciò può avvenire, in circostanze eccezionali e sempre se corrispondente al superiore interesse del minore.

La disciplina del Regolamento Bruxelles II-ter in materia di competenza giurisdizionale risulta così improntata ad una logica "cooperativa", che permette a Stati membri diversi

¹¹² L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, *La "famiglia in movimento" nello spazio europeo di libertà e giustizia*, p. 212; P. Franzina, *Introduzione al diritto internazionale privato*, p. 141, "Di fatto, per il combinato disposto dell'art. 14 del regolamento e dell'art. 37 della legge, sussiste la giurisdizione italiana se il procedimento riguarda un minore di cittadinanza italiana, che non risiede abitualmente in Italia né in un altro Stato membro dell'Unione."

¹¹³ Corte di Giustizia, 1° agosto 2022, C-501/20, la CGUE ha riconosciuto la possibilità per il giudice spagnolo di fondare la propria competenza sulle norme interne in assenza di presupposti per l'applicazione dei criteri di competenza previsti dal Regolamento.

¹¹⁴ Regolamento Bruxelles II-ter, artt. 12 e 13.

di coordinare l'esercizio della propria giurisdizione alla luce delle circostanze concrete del caso, al fine di garantire un'effettiva tutela del superiore interesse del minore.¹¹⁵

Anche queste ipotesi confermano come il criterio della residenza abituale, pur conservando una posizione centrale all'interno del sistema, non operi in modo assoluto, essendo bilanciato dal *best interests of the child*.

1.4. LA RIFUSIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 2003/2201 - BRUXELLES II-BIS

Come già avvenuto per altri regolamenti dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria, anche il Regolamento Bruxelles II-bis è stato sottoposto ad un processo di revisione, al fine di valutarne l'idoneità a realizzare in modo efficace gli obiettivi perseguiti.¹¹⁶

A partire dal 2016 la Commissione Europea ha avviato una serie di consultazioni, dalle quali sono emerse significative criticità nell'applicazione del Regolamento che hanno evidenziato la necessità di una rifusione, volta in particolare a migliorare le norme in materia di responsabilità genitoriale.

Le criticità emerse riguardavano soprattutto l'eccessiva durata dei procedimenti, le difficoltà nella cooperazione tra autorità nazionali e la non sempre effettiva tutela del minore nei procedimenti transfrontalieri.

Tali problematiche hanno progressivamente evidenziato l'esigenza di una disciplina maggiormente uniforme, prevedibile ed efficace, contestualmente ad un rafforzamento delle garanzie procedurali riconosciute al minore ed alle parti coinvolte.¹¹⁷

È stato così adottato il Regolamento Bruxelles II-ter, il quale introduce una disciplina maggiormente efficace ed uniforme in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

¹¹⁵ P. Franzina, *Introduzione al diritto internazionale privato*, p. 141.

¹¹⁶ C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, p. 247.

¹¹⁷ Proposta del regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e sottrazione internazionale di minori (rifusione), COM (2016) 411 def del 30 giugno 2016.

In linea di continuità con le precedenti versioni, il Regolamento Bruxelles II-ter conserva il carattere di regolamento “doppiamente doppio”, disciplinando i profili relativi alla giurisdizione e al riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, sia in materia matrimoniale che in materia di responsabilità genitoriale.¹¹⁸

Lo scopo della revisione era duplice, da un lato sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia fondato sul principio della reciproca fiducia tra gli Stati membri, dall’altro garantire una più effettiva tutela del superiore interesse del minore attraverso la semplificazione e una maggiore efficacia delle procedure.¹¹⁹

In tale prospettiva particolare attenzione è stata dedicata alla materia della responsabilità genitoriale e nello specifico alla sottrazione internazionale di minori attraverso il rafforzamento delle garanzie procedurali e della cooperazione tra autorità nazionali.

Parte della dottrina ha evidenziato come il nuovo Regolamento Bruxelles II-ter adotti un approccio “minore-centrico”, caratterizzato da una maggiore attenzione alle specificità della tutela del minore, come esaminato nei paragrafi precedenti.

Tale impostazione si riflette nell’introduzione di maggiori garanzie procedurali e strumenti di cooperazione che attenuano la rigidità del meccanismo dell’automatico riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, valorizzando l’esigenza di una tutela concreta ed effettiva del minore.¹²⁰

In questa prospettiva il *best interests of the child* si afferma come principio cardine dell’intera disciplina, destinato ad orientare le scelte operate dal legislatore e le principali innovazioni del regolamento.

Con riferimento all’ambito di applicazione il Regolamento introduce una definizione di minore che meglio si coordina con quelle già previste nei principali strumenti di diritto internazionale privato.

In particolare, il considerando 17 chiarisce che il regolamento trova applicazione nei confronti dei minori fino al compimento del diciottesimo anno di età.¹²¹

¹¹⁸ L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, “*La Famiglia in movimento*” nello spazio europeo di libertà e giustizia, pp. 251 ss.

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell’esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, p. 281.

¹²¹ Regolamento Bruxelles II-ter, considerando n. 17; v. anche L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, *La “famiglia in movimento” nello spazio europeo di libertà e giustizia*, pp. 251 ss, “grazie a questa

Occorre tuttavia precisare che con specifico riferimento alla sottrazione internazionale di minori, continua a trovare applicazione il limite del sedicesimo anno di età previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1980.¹²²

Nella medesima prospettiva, il Regolamento richiama espressamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ad oggi ha carattere vincolato e la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, alla luce delle quali deve essere interpretato il superiore interesse del minore.¹²³

Coerentemente con questa impostazione, anche gli istituti della scelta del foro e del trasferimento della competenza giurisdizionale, introdotti con la rifusione di Bruxelles II-bis e già esaminati nel paragrafo precedente, risultano l'espressione della crescente centralità attribuita al superiore interesse del minore.¹²⁴

1.4.1. LE PRINCIPALI INNOVAZIONI DI BRUXELLES II-TER NEI PROCEDIMENTI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Il Regolamento Bruxelles II-ter, così adottato, introduce significative modifiche rispetto al precedente, le quali riflettono l'esperienza maturata nell'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1980 e del precedente Regolamento Bruxelles II-bis, pur mantenendo invariata la struttura generale.

Con specifico riferimento alla sottrazione internazionale di minori, emerge una maggiore attenzione alla tutela concreta del minore e dei suoi interessi, con l'obiettivo di evitare rimpatri tardivi o non conformi all'effettiva situazione del minore, favorendo contestualmente una più intensa cooperazione tra le autorità ed una maggiore efficacia delle procedure di ritorno.¹²⁵

precisazione si evitano sovrapposizioni e vuoti normativi tra il Regolamento Bruxelles II-ter e la Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti.”

¹²² L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, *La “famiglia in movimento” nello spazio europeo di libertà e giustizia*, pp. 251 ss.

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ *Ibidem*

¹²⁵ Proposta del Regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale id

Un primo ambito di intervento, come emerge già nei considerando al Regolamento Bruxelles II-ter riguarda la disciplina procedurale nei procedimenti di sottrazione internazionale di minori rispetto ai quali il legislatore è intervenuto con l'obiettivo di garantire una tutela maggiormente effettiva al minore ed una più rapida definizione delle controversie.¹²⁶

Gli interventi più incisivi riguardano infatti la posizione del minore all'interno del procedimento.

Il Regolamento Bruxelles II-ter, in quest'ottica, introduce un articolo interamente dedicato al diritto del minore ad esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, in conformità all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, elevando tale diritto a principio generale della procedura.¹²⁷

Il diritto all'ascolto del minore si configura nella previsione in capo al minore della possibilità di esprimere la propria opinione in ogni fase del procedimento, purché sia "capace di discernimento"¹²⁸

In particolare viene previsto che il minore debba essere ascoltato nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale ed alla sottrazione internazionale nonché in tutte le fasi rilevanti dei procedimenti giudiziari ed amministrativi.¹²⁹

Il Regolamento Bruxelles II-ter introduce inoltre indicazioni più precise rispetto al passato, attraverso indicazioni volte a garantirne una più effettiva attuazione,

minori (rifusione), COM (2016) 411 def del 30 giugno 2016/2201/2003 presentata il 30 giugno 2016 dalla Commissione europea.

¹²⁶ C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, pp. 251 ss.

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 21; Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia art. 12, L'effettiva partecipazione del minore al procedimento è stata elevata al rango di diritto fondamentale di partecipazione a tutte le procedure che lo riguardano; v. anche C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, pp. 251 ss.

¹²⁹ Regolamento Bruxelles II-ter, considerando n. 39.

sottolineando come tale diritto non possa essere ignorato né rimesso alla discrezionalità del giudice.¹³⁰

Nel caso in cui il minore non venga ascoltato, l'autorità è infatti tenuta a motivarne le ragioni, e la mancanza dell'ascolto può comportare il mancato riconoscimento della decisione in materia di responsabilità genitoriale.¹³¹

Tale diritto, così delineato, costituisce principio fondamentale finalizzato a garantire che le decisioni siano prese nel suo superiore interesse.

Il diritto all'ascolto del minore può essere articolato in due distinti momenti, da un lato l'ascolto del minore e dall'altro il peso da attribuire alla sua opinione.

È proprio con riferimento a quest'ultimo profilo che assume rilievo la nozione di "capacità di discernimento", intesa come livello minimo di consapevolezza di sé, tale da consentire l'estensione del diritto in esame anche ai minori infra dodicenni, con le dovute modalità.¹³²

È necessario, infine, chiarire che il Regolamento, pur attribuendo maggiore centralità al diritto all'ascolto, non disciplina le modalità concrete attraverso le quali deve essere esercitato, lasciando la materia interamente sottoposta alla disciplina nazionale.¹³³

In questo quadro è chiaro come il regolamento, in un'ottica di rafforzamento del diritto all'ascolto consideri il minore non più soltanto come oggetto di protezione ma come vero e proprio soggetto attivo all'interno del procedimento.¹³⁴

Parallelamente al rafforzamento delle garanzie riconosciute al minore, il Regolamento interviene sul piano dell'efficienza e della rapidità delle procedure, prevedendo termini e modalità maggiormente definiti, rafforzando l'obbligo per le autorità di procedere ad un rapido trattamento della domanda.¹³⁵

¹³⁰ Regolamento Bruxelles II-ter, considerando n. 40; v. anche Corte di Giustizia, 22 dicembre 2010, C-491/10, "l'audizione non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere oggetto di valutazione in funzione delle esigenze legate all'interesse superiore del minore in ogni caso di specie".

¹³¹ Regolamento Bruxelles II-ter, artt. 26 par. 1 e 39 c.2.

¹³² C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, pp. 251 ss.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ *Ibidem*.

¹³⁵ Il Regolamento "prevede che il procedimento di rimpatrio innanzi alle autorità giurisdizionali non possa durare più di sei settimane rispettivamente per il primo e l'eventuale ulteriore grado di giudizio. Inoltre, il

La rifusione impone infatti agli Stati membri di organizzare il sistema giudiziario nazionale in modo da concentrare la competenza sulle domande in materia di sottrazione internazionale di minori presso un numero limitato di sedi territoriali, al fine di favorire una maggiore specializzazione degli organi giurisdizionali ed una gestione più efficiente ed uniforme dei procedimenti.¹³⁶

In relazione alla rapidità delle procedure Regolamento Bruxelles II-ter prevede che i procedimenti di rimpatrio non possano durare più di sei settimane in ogni grado di giudizio, compresa l'esecuzione.¹³⁷

Contestualmente a riguardo viene chiarito che nonostante si tratti di termini flessibili la proroga degli stessi risulta contraria alle finalità perseguite dalla disciplina.

Il considerando n. 43 precisa infatti che l'invito a ricorrere alla mediazione o ad altri strumenti di risoluzione alternativa della controversia, non dovrebbe ingiustificatamente prolungare la durata del procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980.¹³⁸

Allo stesso modo l'adozione di misure cautelari o di protezione con efficacia transfrontaliera, come prevista dall'articolo 15 del Regolamento, non può "ritardare indebitamente" l'esecuzione di un rimpatrio.¹³⁹

medesimo termine di sei settimane è previsto per l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio", L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, *La "famiglia in movimento" nello spazio europeo di libertà e giustizia*, p. 254; v. anche artt. 24 e 28.

¹³⁶ C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, pp. 251 ss.; v. anche L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, *La "famiglia in movimento" nello spazio europeo di libertà e giustizia* p. 254.

¹³⁷ Regolamento Bruxelles II-ter, artt. 28 e 24; v. anche L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, *La "famiglia in movimento" nello spazio europeo di libertà e giustizia* p. 254.

¹³⁸ Regolamento Bruxelles II-ter, considerando n. 43; v. anche P. Franzina, *introduzione al diritto internazionale privato*, "l'avverbio segnala che lo scrupolo di celerità non confligge di per sé con il ricorso alla mediazione: è vero che una mediazione potrebbe allungare i tempi del processo, ma solo il rischio di una dilazione ingiustificata di quei tempi dovrebbe indurre il giudice a non spingere le parti verso quella strada."

¹³⁹ Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Nuove norme per le "famiglie internazionali" nel segno dell'efficacia e della celerità dei procedimenti e – soprattutto – dell'interesse superiore delle persone di minore età*, ottobre 2022.

Tale previsione riflette l'obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la situazione esistente prima del trasferimento o trattenimento illecito del minore.

Anche nella fase esecutiva il Regolamento attribuisce particolare rilievo alla rapidità, prevedendo che, qualora l'ordine di ritorno non venga eseguito entro sei settimane, la parte interessata o l'autorità centrale possano richiedere una motivazione del ritardo.¹⁴⁰

Sempre nell'ottica di garantire maggiore rapidità ed efficienza ai procedimenti, il Regolamento Bruxelles II-ter attribuisce maggiore rilievo alla mediazione ed agli altri strumenti di risoluzione alternativa della controversia, prevedendo che le autorità giurisdizionali invitino le parti a farvi ricorso, a meno che ciò non sia contrario al superiore interesse del minore.¹⁴¹

Tale scelta riflette la particolare delicatezza dei procedimenti di sottrazione internazionale e la necessità di favorire, quando possibile, soluzioni condivise tra i genitori.

Il ricorso alla mediazione, infatti, risponde all'esigenza di ridurre la conflittualità tra i genitori, nell'ottica di un'effettiva tutela del superiore interesse del minore.¹⁴²

Come accennato in precedenza tale strumento deve essere bilanciato con la necessità di assicurare la rapidità del procedimento, non potendo prolungare la durata del procedimento in modo ingiustificato.

Il ricorso alla mediazione può però dimostrarsi inadeguato in riferimento ai casi di violenza domestica o di elevata conflittualità tra i genitori, in questi casi il Regolamento prevede la possibilità di derogare a tale obbligo qualora risulti contrario al superiore interesse del minore.¹⁴³

La mediazione, infatti, sebbene particolarmente efficace in talune controversie familiari transfrontaliere, può rivelarsi inadeguata in altre situazioni, soprattutto laddove ci sia un significativo squilibrio tra le parti, con il rischio di compromettere il raggiungimento di

¹⁴⁰ C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, pp. 251 ss.

¹⁴¹ L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, *La "famiglia in movimento" nello spazio europeo di libertà e giustizia*, pp. 252 -253.

¹⁴² Regolamento Bruxelles II-ter, considerando n. 47.

¹⁴³ Regolamento Bruxelles II-ter, considerando n. 43 e art. 48

una soluzione rispettosa delle esigenze del minore e degli altri soggetti coinvolti, come evidenziato dalla giurisprudenza sul punto.¹⁴⁴

Meritano ulteriormente attenzione le innovazioni introdotte nel sistema di cooperazione tra le autorità centrali degli Stati membri, finalizzate sempre a garantire una maggiore efficacia e rapidità delle procedure nell'ambito della sottrazione internazionale di minori.¹⁴⁵

Il regolamento chiarisce innanzitutto come lo scambio di informazioni tra le autorità debba essere favorito ed incoraggiato, prevedendo la possibilità di richiedere informazioni utili ai fini dell'adozione di decisioni in materia di responsabilità genitoriale, nonché il contestuale obbligo di trasmetterle, al fine di migliorare il coordinamento nei casi di sottrazione e favorire una collaborazione maggiormente efficace.¹⁴⁶

La rifusione del Regolamento ha inoltre tenuto conto dell'evoluzione sociale e tecnologica intervenuta negli ultimi anni, introducendo specifiche disposizioni volte a favorire l'utilizzo degli strumenti digitali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e delle procedure transfrontaliere, al fine di rendere maggiormente rapido ed efficace lo scambio di informazioni.

Oltre alle previsioni relative alla circolazione delle informazioni, il sistema di cooperazione si estende anche alla fase di attuazione delle decisioni.

È infatti previsto l'obbligo per gli Stati membri di prestare assistenza nell'attuazione delle decisioni, in particolare quando dirette a garantire in concreto il diritto di visita, o più in generale, il diritto del minore e del genitore a mantenere rapporti regolari e diretti.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Corte suprema di New York, *Garcia vs Garcia*, sentenza 5 settembre 2019, riguardante un caso di sottrazione internazionale, nel quali i rapporti tra i genitori erano fortemente conflittuali, tali da rendere estremamente difficile la possibilità di raggiungere un accordo consensuale, a causa del contesto di abuso psicologico emerso durante il tentativo.

¹⁴⁵ C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, pp. 280 ss.

¹⁴⁶ Regolamento Bruxelles II-ter, considerando n. 61.

¹⁴⁷ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 64; v. anche C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, pp. 280 ss.

Al fine di rendere maggiormente effettivo tale sistema agli Stati membri, viene innanzitutto imposto di dotare le autorità di risorse umane e finanziarie adeguate allo svolgimento efficace delle loro funzioni, trasformando in obbligo espresso un requisito che precedentemente era solo implicito.¹⁴⁸

Maggiore efficienza operativa viene inoltre perseguita attraverso una più precisa definizione delle attività attribuite alle autorità centrali, delle modalità attraverso cui richiedere le prestazioni e delle condizioni necessarie per il loro svolgimento, accompagnata dall'introduzione di termini specifici per talune attività.¹⁴⁹

Tali misure si inseriscono nel più ampio quadro volto a ridurre le difficoltà derivanti dalla complessità delle interazioni tra differenti sistemi giuridici nazionali.¹⁵⁰

L'insieme delle disposizioni sopra esposte evidenzia come il Regolamento Bruxelles II-ter attribuisca alla cooperazione tra autorità un ruolo centrale non soltanto ai fini di una più efficace cooperazione giudiziaria, ma anche nella gestione concreta delle controversie familiari transfrontaliere, molte delle quali trovano soluzione al di fuori delle aule giudiziarie.

La rifusione del Regolamento sembra dunque orientata verso un modello di cooperazione stabile, costante e multilivello, significativamente più ampio rispetto a quello delineato dal precedente Bruxelles II-bis.¹⁵¹

Coerentemente con la logica di cooperazione e coordinamento perseguita dalla rifusione, l'articolo 29 disciplina i rapporti tra l'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente e quella dello Stato della precedente residenza abituale del minore, nei casi in cui il diniego al ritorno si fondi esclusivamente

¹⁴⁸ C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, pp. 280 ss.

¹⁴⁹ Regolamento Bruxelles II-ter, artt. 64 – 65; v. anche C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, pp. 280 ss.

¹⁵⁰ Regolamento Bruxelles II-ter, considerando n. 60.

¹⁵¹ C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, pp. 280 ss.

sulle eccezioni previste dall'articolo 13, primo comma, lettera b, o secondo comma, della Convenzione.¹⁵²

Infatti qualora l'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negarne il ritorno ai sensi della Convenzione, dovrà fare espresso riferimento alle disposizioni della stessa sulle quali fonda il diniego.¹⁵³

Il Regolamento prevede, inoltre, la trasmissione della decisione di non ritorno e degli atti rilevanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore, affinché questa possa pronunciarsi nel merito della responsabilità genitoriale.¹⁵⁴

In questa prospettiva il regolamento rafforza il ruolo dell'autorità giurisdizionale dello Stato della residenza abituale, consentendole di pronunciarsi nel merito della responsabilità genitoriale nei casi in cui il giudice dello Stato di rifugio abbia negato il ritorno ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione dell'Aja.

Tale pronuncia, passata in giudicato o ancora soggetta ad impugnazione, può tuttavia essere superata da una successiva decisione emessa nell'ambito di un procedimento relativo al diritto di affidamento dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno.¹⁵⁵

Il meccanismo previsto dall'articolo 29 consente al giudice competente sulla responsabilità genitoriale di adottare una decisione autonoma, eventualmente anche favorevole al rimpatrio del minore.

Il Regolamento Bruxelles II-ter infine si occupa di disciplinare la circolazione delle decisioni tra gli Stati membri, ossia il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti emessi in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.¹⁵⁶

¹⁵² Bruxelles II-ter, articolo 29.

¹⁵³ *Ibidem*.

¹⁵⁴ M. A. Lupoi, *il regolamento (UE) n. 2019/1111: le novità in materia di sottrazione internazionale di minori*, in *diritto.it*, <https://www.diritto.it/il-regolamento-ue-n-2019-1111-le-novita-in-materia-di-sottrazione-internazionale-di-minori/?t=1778078228507>.

¹⁵⁵ A. Figone, *Il regolamento (UE) 2019/1111*, in *riv. AIAF*, 4/2022.

¹⁵⁶ P. Franzina, *introduzione al diritto internazionale privato*, pp.321 ss.

Il sistema delineato dal Regolamento si fonda sul principio della reciproca fiducia tra gli Stati membri, in virtù del quale le decisioni emesse in uno Stato membro sono, in linea di principio, riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario ricorrere ad alcun procedimento.¹⁵⁷

Al fine di favorire una più rapida ed efficace circolazione delle decisioni tra gli Stati membri, il Regolamento introduce due modifiche, il superamento del preventivo controllo di esecutività nello Stato richiesto e l'introduzione di norme uniformi per la procedura di esecuzione.¹⁵⁸

In quest'ambito il Regolamento pone in essere un doppio regime, che distingue tra decisioni soggette al regime ordinario e decisioni soggette ad un regime rafforzato, le cosiddette decisioni privilegiate.

In relazione al regime generale delle decisioni ordinarie il riconoscimento opera automaticamente, salvo i motivi di diniego tassativamente previsti dal Regolamento e bilanciati dal supremo interesse del minore.¹⁵⁹

Nell'elenco compaiono innanzitutto la manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato richiesto e le garanzie relative alla partecipazione delle parti al procedimento.¹⁶⁰

Si tratta di circostanze ostative che si inseriscono nel più ampio sistema di circolazione europeo delle decisioni e rispondono all'esigenza di bilanciare il principio della reciproca fiducia tra gli Stati membri con la tutela dei diritti fondamentali e le garanzie processuali. Con riferimento alla contrarietà all'ordine pubblico la giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito che tale limite deve essere interpretato in modo restrittivo, potendo

¹⁵⁷ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 30; v. anche Corte di Giustizia, 22 dicembre 2010, *Aguirre Zarraga*, C-491/10, in materia di riconoscimento automatico delle decisioni, il giudice dello Stato richiesto non può rifiutare il riconoscimento di una decisione certificata, in applicazione del principio di reciproca fiducia tra Stati membri.

¹⁵⁸ C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, pp. 272 e 280, "tale obiettivo era già contenuto nel programma di Stoccarda adottato dal Consiglio europeo nel 2009; inoltre l'abolizione dell'exequatur è stata inserita per la prima volta nel Regolamento 1347/2020 con riguardo ad alcune decisioni (materia di diritto di visita e ritorno del minore quando adottate dal giudice della residenza abituale successivamente ad una decisione di non ritorno del giudice dello Stato di rifugio), poi è stata sviluppata in ulteriori ambiti specifici settoriali, "non stupisce dunque la proposta di generalizzare tale approccio anche in relazione all'intero diritto di famiglia."

¹⁵⁹ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 39; v. anche P. Franzina, *introduzione al diritto privato*, p.322.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

operare solo quando il riconoscimento di una decisione comporti una “violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico”.¹⁶¹

Ulteriore motivo ostativo è rappresentato dalla mancata partecipazione al procedimento della parte convenuta, nei casi in cui l’atto introduttivo non sia stato notificato o comunicato in tempo utile per consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.¹⁶²

La disposizione non si riferisce ad una mera verifica formale dell’avvenuta notifica, ma all’accertamento che il convenuto abbia concretamente avuto la possibilità di partecipare al procedimento e far valere le proprie ragioni.¹⁶³

Analogamente il Regolamento tutela il diritto di partecipazione della persona che deduca una lesione del proprio esercizio della responsabilità genitoriale, consentendo di negare il riconoscimento della decisione resa senza che tale persona sia stata ascoltata.¹⁶⁴

A questa elencazione tassativa si aggiunge l’incompatibilità delle decisioni successive.

In particolare il riconoscimento può essere negato quando la decisione straniera risulti incompatibile con una decisione resa successivamente nello Stato richiesto o in un altro Stato membro o Stato terzo in cui il minore risieda abitualmente, purché tale decisione soddisfi le condizioni richieste per il riconoscimento nello stato richiesto.¹⁶⁵

Tale previsione risponde all’esigenza di evitare la contemporanea circolazione di decisioni incompatibili e nella materia in esame attribuisce valore all’attualità dell’interesse del minore, privilegiando la decisione più recente.¹⁶⁶

Particolare rilievo assume il limite previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 39 in relazione al diritto del minore ad essere ascoltato.

¹⁶¹ Corte di Giustizia, 28 marzo 2000, C-7/98; v. anche P. Franzina, *introduzione al diritto privato*, p. 310.

¹⁶² P. Franzina, *introduzione al diritto privato*, pp. 311 – 312.

¹⁶³ *Ibidem*.

¹⁶⁴ P. Franzina, *introduzione al diritto privato*, p. 324.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

¹⁶⁶ C. Honorati, *il ritorno del minore sottratto e il rischio grave di pregiudizi ai sensi dell’art. 13 par. 1 lett. B della Convenzione dell’Aja del 1980*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 4/2020.

Il riconoscimento di una decisione può essere infatti negato nei casi in cui sia stata adottata senza aver dato al minore la possibilità di esprimere la propria opinione, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento.¹⁶⁷

Tuttavia quest'ultima previsione non opera in due ipotesi, la prima, qualora il procedimento riguardi esclusivamente i beni del minore e se in considerazione dell'oggetto del procedimento non risulti necessario dare al minore la possibilità di essere ascoltato.

La seconda, nel caso in cui sussistano “seri motivi”¹⁶⁸ che rendano incompatibile l'ascolto del minore con le esigenze del procedimento, in particolare in ragione dell'urgenza del caso.¹⁶⁹

In relazione all'esecuzione delle decisioni ordinarie il Regolamento stabilisce che le decisioni esecutive nello Stato membro di origine siano esecutive anche negli altri Stati membri, senza una dichiarazione di esecutività, alla luce del principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri.

A tal fine, per invocare gli effetti anche esecutivi della decisione è sufficiente produrre un certificato insieme a copia autentica nello Stato richiesto, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.¹⁷⁰

È necessario chiarire che il sistema così delineato non elimina ogni forma di controllo poiché i motivi di diniego del riconoscimento possono rilevare anche ai fini del diniego dell'esecuzione ed è inoltre prevista la possibilità di un accertamento giudiziale

¹⁶⁷ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 21; v anche P. Franzina, *introduzione al diritto internazionale privato*, p. 324; O. L. Pegna, *Continuità interpretativa e novità funzionali alla tutela dell'interesse del minore nel regolamento Bruxelles II-ter*, p. 843.

¹⁶⁸ Regolamento Bruxelles II-ter, considerando n. 57, “Tali seri motivi potrebbero essere dati, ad esempio, in caso di esistenza di un pericolo imminente per l'integrità fisica e psichica o per la vita del minore, per cui ogni ulteriore ritardo potrebbe comportare il rischio che tale pericolo si concretizzi.”; v. anche O. L. Pegna, *Continuità interpretativa e novità funzionali alla tutela dell'interesse del minore nel regolamento Bruxelles II-ter*, p. 844.

¹⁶⁹ O. L. Pegna, *Continuità interpretativa e novità funzionali alla tutela dell'interesse del minore nel regolamento Bruxelles II-ter*, p. 844; v. anche P. Franzina, *Introduzione al diritto internazionale privato*, p. 324.

¹⁷⁰ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 36.

dell'efficacia della decisione, sia in via principale, sia incidentale, nell'ambito di un diverso procedimento.¹⁷¹

Passando alla trattazione delle decisioni privilegiate, queste seguono una disciplina speciale.

Si tratta di decisioni per le quali il Regolamento rafforza ulteriormente il principio della reciproca fiducia tra gli Stati membri, riducendo maggiormente il rischio che quanto stabilito nello Stato membro di origine possa essere rimesso in discussione nello Stato Rientrano in tale categoria le decisioni che accordano un diritto di visita e le decisioni che si pronunciano nel merito del diritto di affidamento adottate nel contesto di una sottrazione internazionale di minori quando la decisione comporta il ritorno del minore nello Stato membro competente, solitamente lo Stato della precedente residenza abituale del minore.¹⁷²

A riguardo è innanzitutto necessario che la decisione sia esecutiva nello Stato di origine, sarà poi sufficiente una copia della stessa corredata dall'apposito certificato previsto dal Regolamento ex art. 47.¹⁷³

In presenza di questi presupposti la decisione è riconosciuta negli altri Stati membri senza necessitare di alcuna specifica procedura e senza possibilità di opposizione al riconoscimento, ciò ad esprimere l'elevato grado di fiducia reciproca tra gli Stati membri in materia di responsabilità genitoriale.

Tale operatività rafforzata non opera in via assoluta, poiché il controllo relativo ai presupposti essenziali al fine del riconoscimento e dell'esecutività della decisione straniera non viene integralmente eliminato, ma avviene nella fase esecutiva nei casi espressamente previsti dal Regolamento.¹⁷⁴

Il regolamento introduce infatti un limite espresso prevedendo che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni privilegiate siano rifiutate qualora risultino incompatibili con una decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale relativa al medesimo

¹⁷¹ P. Franzina, *Introduzione al diritto internazionale privato*, p. 325.

¹⁷² Regolamento Bruxelles II-ter, artt. 42 e 29 par. 6; v. anche P. Franzina, *Introduzione al diritto internazionale privato*, pp. 325 ss.

¹⁷³ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 47; v. anche L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, *La "famiglia in movimento" nello spazio europeo di libertà e giustizia*, pp. 254 ss.

¹⁷⁴ C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, p. 271 ss.

minore, resa nello Stato membro richiesto oppure in altro Stato membro o Stato terzo nel quale il minore risiede abitualmente, purché tale decisione soddisfi le condizioni richieste per il riconoscimento.¹⁷⁵

La previsione attribuisce rilievo all'attualità dell'interesse del minore, basandosi sull'idea che nella materia in esame debba prevalere la decisione successiva, in quanto maggiormente idonea a riflettere la situazione concreta ed attuale del minore.¹⁷⁶

Tale privilegio assume particolare rilievo in riferimento alle controversie derivanti da sottrazione internazionale, per le quali, diversamente dalla Convenzione dell'Aja del 1980¹⁷⁷, il Regolamento attribuisce centralità alla decisione adottata dall'autorità competente a pronunciarsi nel merito dell'affidamento, riconoscendo a tale decisione efficacia rafforzata.¹⁷⁸

Sul piano dell'esecuzione il Regolamento introduce un ulteriore bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettiva circolazione delle decisioni e la previsione di strumenti di tutela del minore qualora emergano esigenze di protezione.

In questa prospettiva è possibile sospendere l'esecuzione qualora la decisione esponga il minore ad un grave rischio di pericoli fisici o psichici in conseguenza di impedimenti temporanei o mutamenti sopravvenuti delle circostanze successivi alla pronuncia della decisione e suscettibili di incidere in concreto sull'interesse del minore.

Nei casi in cui tali impedimenti assumano carattere permanente il Regolamento consente inoltre il rifiuto dell'esecuzione.¹⁷⁹

¹⁷⁵ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 50; v. anche L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, *La "famiglia in movimento" nello spazio europeo di libertà e giustizia*, p. 254; P. Franzina *Introduzione al diritto internazionale privato*, p. 326.

¹⁷⁶ O. L. Pegna, *Continuità interpretativa e novità funzionali alla tutela dell'interesse del minore nel regolamento Bruxelles II-ter*, pp. 844 – 845; C. Honorati, *Il ritorno del minore sottratto e il rischio grave di pregiudizi ai sensi dell'art. 13 par. 1 lett. B della Convenzione dell'Aja del 1980*, in rivista di diritto internazionale privato e processuale, 4/2020.

¹⁷⁷ P. Franzina *Introduzione al diritto internazionale privato*, p. 326, "La quale permette ai giudici dello Stato in cui il minore si trova di rifiutare in casi eccezionali il ritorno del minore."

¹⁷⁸ P. Franzina *Introduzione al diritto internazionale privato*, p. 326.

¹⁷⁹ C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, p. 274; v. anche L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, *La "famiglia in movimento" nello spazio europeo di libertà e giustizia*, pp. 255 – 256; Corte di Giustizia, 23 dicembre 2009, C-403/09.

Tale disciplina evidenzia il tentativo di bilanciare il principio del reciproco riconoscimento con una tutela più intensa e concreta del *best interests of the child*.¹⁸⁰

Emerge dunque come l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale non si risolva in un automatismo assoluto.¹⁸¹

La disciplina così delineata rappresenta una significativa attenuazione del principio cardine del reciproco riconoscimento delle decisioni, tradizionalmente considerato un vero e proprio “dogma non scalfibile”.¹⁸²

¹⁸⁰ C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, p. 274.

¹⁸¹ L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, *La “famiglia in movimento” nello spazio europeo di libertà e giustizia*, pp. 255 – 256;”

¹⁸² C. Honorati, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale, 2/2017, p. 274.

CAPITOLO II

LA RESIDENZA ABITUALE NELLA GIURISPRUDENZA RECENTE: ANALISI DELLA SENTENZA N. 12035/2025, CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I

La sentenza n. 12035/2025 della Corte di Cassazione, Prima sezione civile, in tema di sottrazione internazionale di minori, appare significativa ai fini della presente trattazione in quanto consente di analizzare l'applicazione in concreto dei principi e degli strumenti esaminati nel capitolo precedente.

La pronuncia affronta infatti alcune questioni centrali nella disciplina in esame, quali l'individuazione della residenza abituale del minore, l'accertamento dell'effettivo esercizio del diritto di custodia ai fini della configurazione dell'illecito ed il ruolo del *best interests of the child* nell'ambito del procedimento di ritorno.

Attraverso il controllo esercitato dalla Corte di Cassazione sulla corretta applicazione dei criteri elaborati in materia emerge come l'applicazione delle disposizioni non si esaurisca in una verifica meramente formale dei presupposti richiesti, ma richieda una valutazione concreta delle circostanze del caso e degli interessi coinvolti.

2.1. FATTI DI CAUSA E DECISIONE DEL GIUDICE DI MERITO

La vicenda trae origine da una situazione familiare transnazionale già oggetto di precedenti provvedimenti giudiziari, adottati nell'ambito della crisi del rapporto matrimoniale tra i genitori della minore.

In particolare rilevano, ai fini della presente decisione, una prima pronuncia relativa allo scioglimento del matrimonio, la quale disponeva l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ed una successiva pronuncia relativa al rilascio del passaporto alla minore per recarsi temporaneamente in Italia al fine di incontrare i parenti materni.

La pronuncia si colloca nel quadro applicativo della Convenzione dell'Aja per quanto concerne la configurazione dell'illecito di sottrazione internazionale ed in quello del Regolamento Bruxelles II-ter, riferendoci a due Stati membri, come precedentemente esaminati.

Nel caso di specie la minore, secondo pronuncia giudiziaria, viveva con la madre in Romania, ed il padre condivideva la responsabilità genitoriale, mantenendo però, come emerge dai fatti di causa, il domicilio in un altro Stato.

Il trasferimento della minore in Italia con la madre, secondo pronuncia giudiziaria, risultava quindi inizialmente autorizzato, con contestuale previsione della data di rientro nel luogo di abituale residenza.

È dal mancato rientro allo scadere del periodo autorizzato che trae origine il procedimento oggetto della pronuncia in esame.

Nello specifico ci riferiamo ad una minore di anni 4 all' inizio della vicenda, ciò rileva, come evidenziato in precedenza, per l'individuazione della residenza abituale della stessa.

La vicenda ha inizio con la richiesta formulata dal padre il 13 giugno 2023, ai sensi degli artt. 22 e ss del Regolamento Bruxelles II-ter e dell'art. 7 della Legge n. 64/94, di rimpatrio per la figlia minorenni, trattenuta in Italia dalla madre oltre il termine previsto dal provvedimento autorizzativo.¹⁸³

La madre si opponeva alla richiesta sostenendo il mancato effettivo esercizio da parte del padre della responsabilità genitoriale; chiedeva inoltre l'audizione della figlia, la quale non fu disposta vista l'età della minore e la mancata capacità di discernimento come valutata dal Tribunale adito.

Contrariamente il Tribunale riteneva raggiunta la prova dell'effettivo esercizio continuativo del diritto di affidamento da parte del padre come richiesto dalla normativa nazionale ed internazionale, configurando così un trasferimento illecito suscettibile del meccanismo di ritorno previsto dal sistema normativo in esame.

Il padre sosteneva inoltre l'insussistenza di situazioni tali da esporre la minore ad un rischio grave in caso di rientro nello Stato di abituale residenza ed il tribunale aderiva a tale ricostruzione, ritenendo non integrati i presupposti ostativi al ritorno previsti dall'art. 13 lett. B della Convenzione dell'Aja del 1980.¹⁸⁴

Concludeva quindi disponendo l'immediato rientro della minore nello Stato di residenza abituale.

Avverso tale decisione la madre proponeva ricorso in Cassazione, deducendo due motivi.

¹⁸³ Le disposizioni richiamate disciplinano il procedimento di ritorno del minore nei casi di sottrazione internazionale e la relativa attuazione nell'ordinamento italiano.

¹⁸⁴ Convenzione dell'Aja 1980, art. 13 lett. B; v. anche par. 1.2.3 cap. 1.

Con il primo la violazione o falsa applicazione della normativa relativa ai presupposti per disporre il ritorno del minore, nello specifico contestando la mancata audizione della minore.¹⁸⁵

Con il secondo motivo deduceva l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, contestando l'individuazione della residenza abituale e la valutazione operata dal Tribunale in ordine all'effettivo esercizio del diritto di affidamento da parte del padre.¹⁸⁶

La corte di Cassazione nella sentenza in esame procede ad una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale rilevante ai fini della decisione, giungendo ad accogliere il ricorso in relazione al secondo motivo ed assorbito il primo.

Il decreto viene pertanto cassato con rinvio al Tribunale precedentemente adito, in diversa composizione collegiale, affinché provveda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi individuati dalla corte.

2.2. LE QUESTIONI GIURIDICHE POSTE DAL CASO CONCRETO

Come evidenziato nel capitolo precedente, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione dell'Aja del 1980, la sottrazione internazionale di un minore presuppone il trasferimento o il mancato rientro del minore dal luogo della sua residenza abituale, la violazione del diritto di custodia attribuito ad un soggetto e l'effettivo esercizio di tale diritto dal soggetto che denuncia la sottrazione, al momento della stessa.¹⁸⁷

La sentenza in esame consente di osservare in concreto l'applicazione di tali requisiti e le difficoltà interpretative che possono sorgere nell'accertamento.

Con riferimento al primo presupposto, nel caso di specie, il trasferimento iniziale della minore dalla Romania all'Italia non presentava carattere illecito, risultando autorizzato da un precedente provvedimento che consentiva il soggiorno temporaneo al fine di incontrare i parenti materni.

¹⁸⁵185 Cass. civ. n. 12035/2025, motivi I e II

¹⁸⁶186 Cass. civ. n. 12035/2025, motivi I e II

¹⁸⁷ Cap. 1, par. 1.2

L'elemento rilevante ai fini della configurazione del fenomeno sottrattivo si realizza attraverso la condotta successiva, il trattenimento della minore allo scadere del periodo autorizzato.¹⁸⁸

Il secondo requisito riguarda la violazione del diritto di custodia, tale profilo richiede la verifica che il trattenimento sia avvenuto in contrasto con il diritto di custodia attribuito al genitore richiedente secondo la legge dello Stato di residenza abituale e secondo i provvedimenti adottati in precedenza.¹⁸⁹

L'ultimo requisito attiene all'effettivo esercizio del diritto suddetto da parte del soggetto che denuncia la sottrazione.

È questo uno dei profili centrali della controversia sottoposta alla Corte di Cassazione, la quale affronta altresì le questioni relative all'individuazione della residenza abituale della minore ed il diritto all'ascolto della stessa come esaminati nel capitolo precedente.

2.2.1. L'INDIVIDUAZIONE DELLA RESIDENZA ABITUALE COME NODO CENTRALE DELLA CONTROVERSIA

Tra le questioni esaminate dalla Corte assume particolare rilievo quella relativa all'individuazione della residenza abituale della minore, posta alla base delle censure formulate dalla ricorrente.

Come illustrato nel capitolo precedente, la nozione di residenza abituale riveste una funzione centrale nel sistema delineato dalla Convenzione dell'Aja del 1980 e dal Regolamento Bruxelles II-ter, in quanto costituisce il principale criterio di collegamento sia ai fini dell'individuazione della competenza giurisdizionale sia ai fini dell'accertamento dell'illiceità del trasferimento o mancato rientro del minore.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Cass. civ. n. 12035/2025, capo 2.3.1; Cass. n. 18602/2021, nella parte in cui chiarisce che “costituisce illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1985, il trasferimento o il mancato rientro di un minore ad opera di uno dei genitori, senza il consenso dell'altro, in un luogo di residenza diverso da quello stabilito come dimora abituale del figlio, in virtù di un accordo transattivo che disciplini altresì la titolarità. E l'esercizio del diritto di custodia, sottoscritto nel corso del procedimento giurisdizionale avanti al Tribunale dello Stato europeo competente.”

¹⁸⁹ Convenzione dell'Aja 1980, art. 3: cap. 1, par. 1.2

¹⁹⁰ Cap. 1, par. 1.3.1

Nel caso di specie la ricorrente contestava l'accertamento compiuto dal Tribunale, sostenendo che l'individuazione della residenza abituale della minore fosse avvenuta senza una valutazione adeguata delle circostanze della vicenda.

La questione assume particolare rilevanza, poiché la residenza abituale rappresenta il presupposto sul quale si fonda il meccanismo di ritorno previsto dalla Convenzione dell'Aja.

L'ordine di rientro infatti può essere disposto solo quando il trasferimento o mancato rientro abbiano determinato l'allontanamento del minore dal luogo nel quale era stabilmente inserito prima della sottrazione.¹⁹¹

Il Tribunale adito aveva individuato tale luogo in Romania, valorizzando a sostegno di questa valutazione vari elementi, la nascita della minore in tale Stato, la permanenza della stessa per gran parte della sua vita, la pronuncia del tribunale sullo scioglimento del matrimonio dei genitori e la natura temporanea del soggiorno autorizzato in Italia, accompagnata dalla previsione di un successivo rientro.¹⁹²

La Corte di cassazione ritenendo insufficiente il percorso argomentativo portato avanti dal Tribunale, richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale ed europea in materia di residenza abituale.

In particolare, la Corte ribadisce che la residenza abituale non coincide con una nozione formale o documentale, ne può essere individuata alla luce del mero richiamo a dati anagrafici o precedenti provvedimenti giudiziari.

Bensì costituisce una situazione di fatto da accertare attraverso una valutazione complessiva del caso concreto, tenendo specificatamente conto del grado di integrazione del minore nell'ambiente familiare e sociale di riferimento.¹⁹³

In applicazione di quanto esaminato nel capitolo precedente la residenza abituale della minore va individuata nel luogo in cui ha stabilito il centro effettivo della propria vita,

¹⁹¹ Convenzione dell'Aja 1980, art. 12.

¹⁹² Cass. n. 12035/2025, capo II.

¹⁹³ Cass. civ. n. 12035/2025, capo 2.4.1; Cass. n. 32526/2023, nella parte in cui dice che “il concetto di residenza abituale del minore è funzionale all'obiettivo perseguito dalla Convenzione suddetta, di ripristino dello status quo relativamente al minore e deve essere ancorato al luogo che denota una certa integrazione di quest'ultimo in un ambiente sociale e familiare, dovendosi tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno stato membro”

sviluppando relazioni familiari, sociali ed affettive caratterizzate da un sufficiente grado di stabilità.¹⁹⁴

Assumono così rilievo non solo lo spostamento fisico della minore, ma il trasferimento del centro della sua vita abituale e quotidiana, elemento che consente di accertare il concreto radicamento del minore nel nuovo ambiente.

Muovendo da tali premesse la Corte censura l'approccio seguito da Tribunale, ritenendo che l'accertamento svolto non abbia preso in considerazione gli sviluppi successivi al trasferimento della minore.¹⁹⁵

Il radicamento della minore in Romania non poteva essere desunto dai soli elementi valorizzati dal Tribunale ma richiedeva una valutazione complessiva anche del rapporto tra la minore e l'Italia.

Particolare rilievo assume, sotto questo profilo, la durata della permanenza della minore nel territorio italiano, attraverso una massima giurisprudenziale, la Corte evidenzia come il protrarsi della permanenza effettiva del minore in un determinato luogo costituisca un elemento potenzialmente idoneo ad incidere sul processo di radicamento dello stesso.

Al contempo il decorso del tempo tende progressivamente ad attenuare la rilevanza delle ragioni che avevano originariamente determinato il trasferimento.¹⁹⁶

Ne consegue che la temporaneità, come inizialmente prevista, del soggiorno, non possa essere considerata autonomamente come elemento sufficiente per escludere la possibilità del trasferimento della residenza della minore.

In una prospettiva sostanziale infatti ciò che rileva non è la qualificazione iniziale del trasferimento ma l'evoluzione concreta della situazione del minore nel corso del tempo. La sentenza conferma così come la residenza abituale costituisca una nozione dinamica e non immutabile, suscettibile di modificarsi in relazioni alle concrete condizioni di vita del minore.

Di conseguenza il relativo accertamento non può fermarsi alle circostanze esistenti al momento del trasferimento, ma deve estendersi agli sviluppi successivi e all'eventuale consolidamento di nuovi legami personali e sociali.

In questa prospettiva la residenza abituale non costituisce mero criterio di collegamento ma svolge la funzione di individuare l'ambiente in cui la minore risulta effettivamente

¹⁹⁴ Cap. 1, par. 1.3.1 e giurisprudenza richiamata.

¹⁹⁵ Cass. civ. 12035/2025, capo 4.

¹⁹⁶ Cass. civ. 12035/2025, capo 4.4.1.

inserita e nel quale possano essere tutelate al meglio le sue esigenze di stabilità, continuità affettiva e sviluppo personale.

Tale impostazione appare coerente con il principio del superiore interesse del minore che impone di privilegiare la realtà effettiva della vita del minore rispetto a criteri meramente formali o predeterminati.

La censura della Corte riguarda dunque non tanto l'individuazione specifica da parte del Tribunale nella Romania quale luogo di residenza abituale, ma l'incompletezza del percorso motivazionale seguito dal Tribunale.

In tale contesto assume particolare rilievo il tema dell'integrazione della minore nel contesto italiano.

La permanenza della minore in Italia si è protratta per 19 mesi, ciò richiede una verifica specifica circa l'eventuale instaurazione di relazioni sciali, abitudini quotidiane e riferimenti affettivi idonei ad incidere sull'individuazione del centro effettivo della vita della minore.

Il riferimento specifico al periodo di 19 mesi evidenzia come il fattore temporale sia un elemento importante della valutazione a carico del giudice, potendo, il decorso del tempo, incidere sul grado di integrazione del minore.

Ciò rendendo necessaria una valutazione più attuale di quella originaria, fondata sulle sole condizioni esistenti al momento del trasferimento.

Particolarmente significativo risulta inoltre il richiamo alla tenera età della minore, nel caso di specie si trattava di una minore di circa 4 anni, circostanza che imponeva una valutazione particolarmente attenta delle modalità attraverso le quali il suo radicamento si fosse concretamente sviluppato.

Come evidenziato nel capitolo precedente, la giurisprudenza attribuisce particolare rilevanza, nei casi riguardanti minori in tenera età, all'ambiente familiare nel quale risultano concretamente inseriti ed alla situazione del genitore con il quale convivono stabilmente.¹⁹⁷

Ne consegue che l'accertamento della residenza abituale, nel caso di specie, non può riguardare esclusivamente il minore ma deve estendersi anche alla situazione del genitore che se ne prende cura quotidianamente.

¹⁹⁷ Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, C-497/10; cap. 1, par. 1.3.1 e giurisprudenza richiamata.

Sarebbe stato pertanto necessario che il Tribunale valutasse il grado di integrazione della madre nel contesto italiano, la stabilità della sua permanenza, l'esistenza di legami familiari e sociali idonei a riflettersi sulla posizione della minore.

Tale esigenza deriva direttamente dalla giurisprudenza in materia secondo cui la posizione del genitore che si prende cura del minore costituisce un elemento essenziale per comprendere il reale centro della vita del minore.¹⁹⁸

Ulteriore attenzione merita la valutazione delle possibili conseguenze derivanti dall'eventuale rientro in Romania per la minore, alla luce dell'integrazione in Italia e della possibilità di incidere tale rientro sul suo equilibrio personale e relazionale.

Tale profilo non viene valorizzato quale autonomo criterio di individuazione della residenza abituale ma evidenziato come elemento che il giudice di merito è chiamato a considerare nell'accertamento della situazione concreta del minore.¹⁹⁹

La decisione si inserisce pertanto nel più ampio orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare una concezione sostanziale di residenza abituale, fondata sull'effettiva realtà di vita del minore piuttosto che su elementi meramente formali.

La pronuncia della Corte ribadisce, quindi, che l'accertamento non può essere fondato su criteri formali ma richiede una verifica concreta, attuale e complessiva della situazione del minore, coerentemente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza.

*“In tema di sottrazione internazionale di minori, al fine di escludere ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la sussistenza delle condizioni ostative al rientro del minore nello Stato ove abitualmente risiede e in particolare al fine di ritenere non sussistente il fondato rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile, non sono sufficienti le valutazioni (ancorché approfondite) compiute dalle autorità competenti dello Stato di residenza del minore, ma sono necessari ulteriori accertamenti (da svolgere anche mediante indagine tecnica) da parte del giudice italiano.”*²⁰⁰

¹⁹⁸ Cass. civ. 12035/2025, capo 4.4.1, cass. n. 13214/2021, “in caso di dubbio, deve verificarsi quale, nell'alternativa, sia da considerare la residenza “più stabile””

¹⁹⁹ Cap. 1, par. 1.3.1 e Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, C-497/10.

²⁰⁰ Cass. civ. 12035/2025, massima in Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, al sito web: <https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17521784/sottrazione-internazionale-di-minori-il-giudice-italiano-non.html>

2.2.2. IL DIRITTO DI CUSTODIA E IL SUO EFFETTIVO ESERCIZIO NEI PROCEDIMENTI DI RITORNO DEL MINORE

Tra le questioni affrontate dalla Corte assume rilievo quella relativa all'effettivo esercizio del diritto di custodia da parte del padre richiedente.²⁰¹

La questione rileva poiché, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 1980, non è sufficiente la mera titolarità formale del diritto di custodia, essendo necessario che tale diritto fosse concretamente esercitato al momento del mancato rientro.²⁰²

Nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto integrato tale requisito, valorizzando il regime di affidamento condiviso risultante dai provvedimenti giudiziari precedenti e ritenendo, di conseguenza, sussistente il diritto del padre a richiedere il ritorno della minore.

La Corte di Cassazione applicando la Convenzione censura tale valutazione, affermando che l'accertamento richiesto dalla normativa non può esaurirsi in una verifica astratta dell'esistenza del diritto di custodia, ma richiede una valutazione concreta dell'effettivo esercizio di tale diritto da parte del genitore richiedente, nel caso di specie al momento del mancato rientro.²⁰³

Il ragionamento della Corte muove dalla considerazione che il mero richiamo alla pronuncia relativa alla separazione dei coniugi, la quale disponeva l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, non potesse ritenersi quindi sufficiente.²⁰⁴

Da tale provvedimento, infatti, emergeva sì la responsabilità genitoriale condivisa, ma anche la non convivenza dei genitori e la collocazione della minore presso la madre, in un contesto di questo tipo era necessario verificare ancor più in concreto le modalità attraverso le quali il padre esercitava il proprio diritto di affidamento.²⁰⁵

²⁰¹ Par. 1.1, cap. 1; v. anche sent. 12035/2025 capi 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.2.1.

²⁰² Convenzione dell'Aja 1980, art. 3; par. 1.2, cap. 1; Cass. n. 32526/2023; La Convenzione del 1980 infatti, a differenza della Convenzione del Lussemburgo, ha innovato la materia tutelando innanzitutto l'affidamento quale situazione di fatto da reintegrare con l'immediato ritorno. Il trasferimento è quindi considerato illecito quando avviene in violazione dei diritti di custodia, purché siano effettivamente esercitati, al sito web: <https://www.familylawitaly.com/prova-effettivo-esercizio-affidamento-minore>

²⁰³ Sent. 12035/2025 punto 4; v. anche Aldicrus, *il portale del progetto EJNita*, all'indirizzo web: <https://aldicrus.giustizia.it/2025/05/16/residenza-abituale-del-minore-e-sottrazione-internazionale/>, *residenza abituale del minore e sottrazione internazionale* in Giurisprudenza della Corte di cassazione.

²⁰⁴ Tribunale di Iasi, Romania, sent. n. 7597/2021.

²⁰⁵ Sent. 12035/2025, capo 2.3.1.

La Cassazione censura dunque la mancanza di un accertamento puntuale, come richiesto dalla Convenzione, a carico del Tribunale, il quale aveva sostanzialmente desunto l'effettivo esercizio del diritto di custodia dalla sola esistenza formale dell'affidamento condiviso.²⁰⁶

Tale verifica assume rilievo decisivo poiché il mancato esercizio effettivo del diritto di custodia costituisce una delle eccezioni al meccanismo del ritorno immediato come previste dalla Convenzione dell'Aja all'articolo 13 lett. A.²⁰⁷

L'accertamento concreto incide pertanto direttamente sulla configurabilità dell'illecito internazionale come disegnato dalle normative analizzate nel capitolo precedente.

Nel quadro così delineato, la Corte evidenzia la necessità di valorizzare tutti gli elementi fattuali idonei a dimostrare l'effettiva partecipazione del genitore alla vita del minore.

Le circostanze dedotte dalla ricorrente, volte a contestare l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come richiesto dalla Convenzione, non avrebbero potuto essere superate mediante il mero richiamo al diritto all'affidamento in capo al padre come disposto dal precedente provvedimento.

La giurisprudenza richiamata infatti esprime un principio di particolare rilievo per cui il requisito dell'effettivo esercizio del diritto di custodia non può essere ricavato automaticamente dall'esistenza dell'affidamento condiviso, occorre infatti distinguere tra titolarità formale del diritto ed esercizio concreto dello stesso.

Ciò assume particolare rilievo poiché impedisce che il meccanismo di ritorno operi sulla base di una presunzione fondata sul solo dato formale, imponendo una effettiva verifica delle modalità attraverso cui il genitore richiedente partecipa alla vita della minore.²⁰⁸

In tale prospettiva la Corte precisa che l'effettivo esercizio del diritto di custodia deve manifestarsi attraverso una concreta partecipazione alla vita del minore, attività di cura, assistenza, mantenimento e presenza nella quotidianità del figlio.

²⁰⁶ Sent. 12035/2025, punti 4.3; 4.3.1.

²⁰⁷ Convenzione dell'Aja 1980, art. 13, lett. A; v. anche par. 1.2.3 cap. 1.; sent. 12035 capo 2.1.4; Cass. Civ. sez. I, n. 9767/2019.

²⁰⁸ Sent. 12035/2025, capi 2.3.; 4.3.1.; Cass. civ. n. 9767/2019; v. anche rassegna della giurisprudenza di legittimità, gli orientamenti delle sezioni civili, p. 41, all'indirizzo web: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rassegna_Civile_2015.pdf

Ciò che rileva pertanto è l'esistenza di un rapporto effettivo e stabile, tale da distinguere il diritto di custodia da un semplice diritto di visita, diversamente tutelato.²⁰⁹

La distinzione, come visto nel capitolo precedente, assume importanza nei procedimenti di sottrazione poiché la Convenzione attribuisce rilevanza al solo diritto di custodia e non al mero diritto di visita per la configurazione dell'illecito.²¹⁰

Anche sotto questo profilo, come in relazione alla residenza abituale, la Corte contesta l'approccio seguito dal Tribunale di merito, non escludendo la sussistenza dell'effettivo esercizio del diritto di visita da parte del padre richiedente, ma evidenziando come la valutazione non possa basarsi esclusivamente su dati formali, ma debba fondarsi su un esame concreto della situazione del minore, coerentemente con il principio del superiore interesse del minore.

Nel caso di specie, dalle allegazioni della madre emergeva come il padre avesse mantenuto il domicilio in un altro Stato e come i contatti con la minore fossero progressivamente diminuiti nel tempo.

Queste circostanze, ove accertate, assumevano rilievo ai fini della distinzione tra l'effettivo esercizio di custodia ed il mero esercizio del diritto di visita, imponendo al giudice di merito una verifica più approfondita, che a detta della Corte sembrava essere stata omessa.

Il rinvio disposto dalla Corte è quindi finalizzato a consentire un nuovo accertamento fondato su elementi concreti e specifici della vicenda come richiesto dalla normativa in esame.²¹¹

La decisione adottata dalla Corte appare coerente con la funzione propria del procedimento di ritorno come previsto dalla Convenzione, il quale non è diretto a decidere il merito dell'affidamento del minore, ma a verificare in via preliminare la sussistenza dei presupposti che consentono di qualificare come illecito il trasferimento o mancato rientro del minore.²¹²

L'approccio adottato dalla Corte appare coerente con l'impostazione generale degli strumenti internazionali ed europei esaminati nel capitolo precedente, i quali subordinano

²⁰⁹ Sent. 12035/2025, capo 2.3.

²¹⁰ Cap.1, par. 1.3.2.

²¹¹ Sent. 12035/2025, punto 4.5.

²¹² Cap. 1, par. 1.2.

l'attivazione dei meccanismi di tutela a una valutazione sostanziale della situazione del minore e dei rapporti familiari coinvolti.

Analogamente a quanto avviene per la residenza abituale, infatti, anche il diritto di custodia deve essere considerato nella sua dimensione concreta ed effettiva coerentemente con il principio del superiore interesse del minore.

2.2.3. IL DIRITTO DEL MINORE AD ESSERE ASCOLTATO

L'ascolto del minore nei procedimenti di rimpatrio è un ulteriore argomento richiamato dalla sentenza in esame.

Come illustrato nel capitolo precedente, tale diritto costituisce uno dei principi fondamentali della tutela del minore, trovando riconoscimento sia nell'ordinamento interno che nelle fonti europee e convenzionale.²¹³

Pur non essendo espressamente disciplinato dalla Convenzione dell'Aja, trova riconoscimento nel Regolamento Bruxelles II-ter all'articolo 21, quale principio generale. Il diritto all'ascolto del minore assume particolare rilevanza nei procedimenti di sottrazione in quanto consente al giudice di acquisire elementi utili alla ricostruzione della situazione concreta del minore ed alla valutazione del suo interesse.

La giurisprudenza richiamata dalla Corte considera tale diritto un adempimento necessario, fatta salva la sussistenza di specifiche ragioni ostative da motivare adeguatamente.

Tale adempimento assume particolare rilievo anche ai fini dell'art. 13, secondo comma, della Convenzione de L'Aja, che consente di tenere conto dell'eventuale opposizione del minore al ritorno qualora abbia raggiunto un'età ed un grado di maturità tali da rendere opportuno considerare la sua opinione.²¹⁴

La rilevanza attribuita dalla Corte all'eventuale ascolto della minore appare inoltre coerente con la funzione attribuita a tale istituto dalla disciplina europea, l'audizione non è infatti finalizzata alla mera acquisizione della volontà del minore, ma rappresenta uno strumento utile per comprendere la sua concreta situazione personale e per orientare la decisione verso la soluzione maggiormente conforme al suo superiore interesse.

²¹³ Cap. 1, par. 1.4.1.

²¹⁴ Cass. civ. sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3319/2017; v. anche cass. civ. sez. I, 12 aprile 2011, n. 13241/2011.

Nel caso di specie il Tribunale aveva escluso l'audizione della minore ritenendo non sussistente la capacità di discernimento, in considerazione della sua età, pari a 4 anni.²¹⁵

La Corte di cassazione, pur riconoscendo la necessità di una valutazione preventiva di tale capacità, evidenzia che tale accertamento non possa tradursi in un'esclusione automatica dell'ascolto fondata sulla sola età anagrafica.

L'età rappresenta un elemento sì rilevante ma non esclusivo, dovendo il giudice provvedere ad una valutazione concreta delle capacità cognitive, relazionali ed emotive del minore.²¹⁶

Al giudice adito viene richiesto di verificare la possibilità di procedere all'ascolto attraverso le modalità adeguate alla sua età ed al suo grado di maturazione, evidenziando come tale diritto non possa essere ridotto a mero adempimento formale ma richieda l'adozione di strumenti idonei a consentire l'effettiva partecipazione del minore.²¹⁷

Nel caso di specie la Corte ha assorbito il motivo di ricorso relativo al mancato ascolto della minore, non pronunciandosi sulla correttezza della decisione del Tribunale, ma rinviando al fine di una nuova valutazione circa l'opportunità dell'audizione, da svolgersi alla luce della capacità di discernimento medio tempore acquisita dalla minore.²¹⁸

La pronuncia si inserisce nel più ampio processo di valorizzazione della posizione processuale del minore, il quale non viene più considerato esclusivamente destinatario delle decisioni adottate dagli adulti, ma soggetto portatore di interessi e opinioni suscettibili di assumere rilievo nell'ambito del procedimento.²¹⁹

L'indicazione data dalla Corte assume particolare significato poiché conferma come il discernimento in capo al minore costituisca una nozione dinamica, suscettibile di

²¹⁵ Cap. 1, par. 1.4.1.; v. anche cap. 1, nota 126; v. anche Cass. civ. sez. I, 31 marzo 2014, n. 7479/2014, l'omesso adempimento o l'omessa motivazione sulla sua assenza costituiscono lesione del diritto al contraddittorio, dal far valere in sede di impugnazione.

²¹⁶ Cass. civ. sez. I, 16 febbraio 2018, 3912/2018; v. anche Cass. civ. sez. I, 17 aprile 2019, 10776/2019, l'audizione della minore infra dodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.

²¹⁷ Regolamento Bruxelles II-ter, art. 221; v. anche cap. 1 par. 1.4.1.

²¹⁸ Aldicrus, *residenza abituale del minore e sottrazione internazionale*, al sito web: <https://aldicrus.giustizia.it/2025/05/16/residenza-abituale-del-minore-e-sottrazione-internazionale/>

²¹⁹ Cap. 1, par. 1.4.1.

evolversi con la crescita del minore e che va verificata in relazione al momento in cui l'ascolto è concretamente disposto.

La decisione conferma come il diritto all'ascolto non debba rappresentare un mero adempimento procedurale ma uno strumento funzionale all'individuazione del superiore interesse del minore, da valutare ed attuare attraverso modalità compatibili per la sua età.

2.2.4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA PRONUNCIA IN ESAME

L'analisi svolta mostra come, nel sistema delineato dalla Convenzione dell'Aja e dal Regolamento in esame, la nozione di residenza non ricopra solo il ruolo di criterio tecnico di collegamento, ma rappresenti uno strumento funzionale al *best interests of the child*.

Ulteriore profilo emerso dall'analisi riguarda il diritto all'ascolto, come ampiamente trattato nel primo capitolo.²²⁰

Pur non censurando direttamente la mancata audizione della minore, la Corte rimette al giudice la questione al giudice del rinvio, evidenziando la necessità di una valutazione attuale della capacità di discernimento acquisita e delle modalità adeguate all'età della minore.

Tale impostazione appare coerente con l'evoluzione normativa e con la crescente valorizzazione del ruolo del diritto all'ascolto del minore operata dal Regolamento Bruxelles II-ter, che considera il minore non più solo come soggetto di meritevole di protezione, ma come soggetto attivo e titolare di diritti all'interno del procedimento che lo riguarda.

Allo stesso modo l'attenzione riservata dalla Corte al requisito dell'effettivo esercizio del diritto di custodia ne porta alla luce il rilievo all'interno di procedimento di ritorno di minori.

La decisione conferma come l'illiceità del mancato rientro sia tale solo alla luce di una verifica concreta delle modalità con cui il diritto di custodia veniva effettivamente

²²⁰ Ibidem.

esercitato, valorizzando la dimensione sostanziale dell'istituto, come delineato dalla Convenzione dell'Aja del 1980.²²¹

Residenza abituale, diritto all'ascolto del minore ed effettivo esercizio del diritto di custodia costituiscono, all'interno della pronuncia presa in esame, elementi fortemente connessi e accomunati dal medesimo obiettivo, garantire l'applicazione del sistema normativo delineato in precedenza, basato su un'analisi concreta della situazione del minore, coerente con il *best interests of the child*.

²²¹ Convenzione dell'Aja 1980, art. 13 lett. A; sul requisito dell'effettivo diritto di custodia v. anche cap. 1, par. 1.2.3. In giurisprudenza, Cass. n. 2954/1998; Cass. n. 13823/2001; Cass. n. 2748/2002; Cass. n. 5944/2003; Cass. n. 32526/2023, come richiamate da Cass. civ. Sez. I, n. 12035/2025.

CONCLUSIONI

L'analisi svolta ha mostrato come l'evoluzione della disciplina europea e convenzionale ha progressivamente spostato l'attenzione da criteri formali a criteri sostanziali, imponendo al giudice un'analisi concreta della situazione del minore.

La sentenza presa in esame²²² ne costituisce un esempio, valorizzando un'interpretazione della residenza abituale, del diritto di custodia e dell'ascolto del minore coerente con il principio del *best interests of the child*, oggi criterio guida dell'intero sistema di tutela.

Alla luce dell'analisi condotta è possibile confermare che le esigenze di tutela dei diritti fondamentali del minore hanno svolto un ruolo centrale nella rifusione del Regolamento Bruxelles II-bis e nell'adozione del Regolamento Bruxelles II-ter, infatti il complessivo bilanciamento degli interessi sottesi alla disciplina in esame appare maggiormente orientato verso una concreta realizzazione del superiore interesse del minore, attraverso il rafforzamento delle garanzie procedurali, la valorizzazione del diritto all'ascolto ed una più intensa cooperazione tra le autorità degli Stati membri.²²³

L'elaborato ha altresì evidenziato come la Convenzione ed il Regolamento rappresentino strumenti fondamentali per contrastare il fenomeno della sottrazione internazionale, garantendo un rapido ripristino della situazione precedente all'illecito trasferimento o mancato rientro.

Come evidenziato nel corso della trattazione, la Convenzione muove dal presupposto che il ritorno del minore nello Stato della residenza abituale rappresenti, in linea generale, la soluzione maggiormente conforme al suo interesse, consentendo il ripristino del contesto di vita precedente.

L'analisi della giurisprudenza tuttavia mostra come il perseguimento del superiore interesse del minore non possa esaurirsi nell'automatica applicazione di tale meccanismo, l'individuazione della residenza abituale, la verifica dell'effettivo esercizio del diritto di custodia e la partecipazione del minore come soggetto attivo nei procedimenti che lo riguardano richiede accertamenti concreti ed individualizzati, tali da cogliere la reale situazione di vita del minore ed il suo grado di integrazione sociale e familiare.

²²² Cass. civ. sez. 1, n. 12035/2025.

²²³ D. Danieli, *I diritti dei minori nei casi di sottrazione internazionale: esigenze di tutela dei diritti fondamentali nel nuovo regolamento Bruxelles II-ter*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, al sito web: https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2021/12/10_Danieli.pdf, p. 660.

Nel quadro così delineato il principio del *best interests of the child* continua a rappresentare il criterio interpretativo fondamentale dell'intera disciplina, richiedendo un'applicazione delle norme che tenga conto della concreta situazione del minore caso per caso.²²⁴

²²⁴ Introduzione

BIBLIOGRAFIA

- D. Danieli, I diritti dei minori nei casi di sottrazione internazionale: esigenze di tutela dei diritti fondamentali nel nuovo regolamento Bruxelles II-ter, *in* Ordine internazionale e diritti umani, 2020.
- M. Distefano, Interesse superiore del minore e sottrazione internazionale di minori, 2012, Padova, CEDAM
- P. Ronfani, l'interesse del minore nella cultura giuridica e nella pratica, Studi Urbinati, B- scienze umane e sociali, 2021.
- L. Marini, La sottrazione internazionale di minore nell'ordinamento internazionale, in la tutela internazionale dei diritti del fanciullo, a cura di A. Beghè Loreti
- Pagotto, Sottrazione internazionale di minori, in trattato di famiglia, vol. 4 diritto penale e famiglia, seconda edizione, a cura di S. Riondato
- M. Tafà, Il fenomeno della sottrazione internazionale del minore: risultati di una ricerca, in minori giustizia, II trimestre. Milano, Franco Angeli, 2009
- Lena, Trasferimento all'estero del figlio, mancato consenso del genitore non affidatario e sottrazione internazionale di minore, in Famiglia e diritto, 2/2006
- R. Martino, Provvedimenti urgenti di protezione del minore e giurisprudenza italiana, in Famiglia e diritto, 4/2001
- M. C. Baruffi, La sottrazione internazionale di minori: fenomeno ancora troppo frequente, in Famiglia e diritto, 5/2022
- A. Beghè Loreti, La tutela internazionale dei diritti del fanciullo
- F. Asteggiano, Presupposto applicativi della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori, in riv. Famiglia e diritto, 8-9/2010
- S. De Santi, sottrazione internazionale di minori e rischio per la loro incolumità, in Il corriere giuridico, 4/2012
- G. Sciaccaluga, F. Maioli, I procedimenti in materia di sottrazione internazionale di minori con i paesi firmatari, in La sottrazione di minori, 2019
- Honorati, Il ritorno del minore sottratto e il rischio grave di pregiudizio ai sensi dell'art. 13 par. 1 lett. B della Convenzione dell'Aja del 1980, in riv. Di diritto internazionale privato e processuale 4/2020
- Guide to Good Practice under the 1980 Hague Child Abduction Convention

- P. Franzina, Introduzione al diritto internazionale privato, Giappichelli, seconda edizione
- F. Maioli, Sottrazioni internazionali di minorenni e reciproca fiducia tra gli Stati dell'UE: recenti orientamenti e questioni aperte, in *Famiglia e diritto*, 11/2024
- Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II-ter, al sito web: www.ec.europa.eu
- Terrizzi, Diritto internazionale privato e protezione dei minori: riflessioni a margine della riforma della volontaria giurisdizione, in *riv. Di diritto internazionale privato e processuale*, 1/2024
- Mosconi, C. Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale
- V. M. L. Serra, Sulla competenza giurisdizionale in caso di violazione degli accordi separazione tra coniugi di diversa nazionalità, in *riv. Famiglia e diritto*, 12/2010
- Queirolo, La sottrazione internazionale di minori tra disciplina europea ed internazionale, in I. Queirolo, A. M. Benedetti, L. Carpaneto, *La tutela dei soggetti deboli tra diritto internazionale, dell'Unione europea e diritto interno*
- L. Carpaneto, F. Pesce, I. Queirolo, La "famiglia in movimento" nello spazio europeo di libertà e giustizia
- R. Caro Gandara, La giurisprudenza comunitaria rafforza il ruolo dello stato di origine, in *Giurisprudenza Italiana*, 2/2012
- L. Carpaneto, la ricerca di una (nuova) sintesi tra superiore interesse del minore "in astratto" e "in concreto" nella riforma del regolamento Bruxelles II-bis, in *riv. Di diritto internazionale privato e processuale*, 4/2018
- S. Marino, La portata della proroga del foro nelle controversie sulla responsabilità genitoriale, in *riv. Di diritto internazionale privato e processuale*, 2/2015
- Asteggiano, Sottrazione internazionale di minori, residenza abituale, trasferimento temporaneo all'estero, in *Famiglia e diritto*, 10/2009
- L. Carpaneto, La protezione dei bambini provenienti dall'Ucraina attraverso strumenti di diritto internazionale privato, al sito web: <https://www.sidiblog.org/2022/09/01/la-protezione-dei-bambini-provenienti-dallucraina-attraverso-gli-strumenti-di-diritto-internazionale-privato/>
- C. Honorati, La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni, in *riv. Di diritto internazionale privato e processuale*, 2/2017

- Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Nuove norme per le “famiglie internazionali” nel segno dell'efficacia e della celerità dei procedimenti e – soprattutto – dell'interesse superiore delle persone di minore età, ottobre 2022.
- M. A. Lupoi, il regolamento (UE) n. 2019/1111: le novità in materia di sottrazione internazionale di minori, in diritto.it, <https://www.diritto.it/il-regolamento-ue-n-2019-1111-le-novita-in-materia-di-sottrazione-internazionale-di-minori/?t=1778078228507>.
 - o Figone, Il regolamento (UE) 2019/111, in riv. AIAF, 4/2022
- O. L. Pegna, Continuità interpretativa e novità funzionali alla tutela dell'interesse del minore nel regolamento Bruxelles II-ter
- Aldicrus, il portale del progetto EJNita, all'indirizzo web: <https://aldicrus.giustizia.it/2025/05/16/residenza-abituale-del-minore-e-sottrazione-internazionale/>, residenza abituale del minore e sottrazione internazionale in Giurisprudenza della Corte di cassazione.
- rassegna della giurisprudenza di legittimità, gli orientamenti delle sezioni civili, all'indirizzo web:
https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rassegna_Civile_2015.pdf
- Falconi, Il trasferimento di competenza nell'interesse del minore alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia
- Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, al sito web: <https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17521784/sottrazione-internazionale-di-minori-il-giudice-italiano-non.html>
-

GIURISPRUDENZA

- Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 2025, n. 12035 (sentenza oggetto dell'elaborato)
- Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3912
- Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2019, n. 10776
- Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2008, n. 18614
- Cass. civ., sez. I, 19 dicembre 2023, n. 32526
- Cass. civ., sez. I, 12 marzo 1998, n. 2954

- Cass. civ., sez. I, 7 novembre 2001, n. 13823
- Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2748
- Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2003, n. 5944
- Cass. civ., ord. 17 febbraio 2021, n. 4222
- CGUE, 2 aprile 2009, C-523/07
- CGUE, 22 dicembre 2010, C-497/10 PPU, *Mercredi*
- CGUE, 22 dicembre 2010, C-491/10 PPU, *Aguirre Zarraga*
- CGUE, 8 giugno 2018, C-111/17 PPU
- CGUE, 17 ottobre 2018, C-393/18 PPU
- CGUE, 28 giugno 2018, C-512/17
- CGUE, 27 aprile 2023, C-372/22
- Corte EDU, Grande Camera, 6 luglio 2010, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, ric. n. 41615/07
- Corte EDU, Grande Camera, 26 novembre 2013, *X c. Lettonia*, ric. n. 27853/09
- Tribunale di Iași (Romania), sent. n. 7597/2021

NORMATIVA

- Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1985 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
- Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II-ter)
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 1989
- Dichiarazione dei diritti del fanciullo 1959
- Dichiarazione dei diritti del fanciullo 1924